



Protocollo digitale

Fascicolo 9.11|2021|147 (già 9.11|2014|1)

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Nickel Steel Ecology srl, con sede legale in Comune di Como, Piazzale Gerbetto n. 6 e insediamento in Comune di Cassago Brianza (LC), via Massimo D'Antona n. 36. Provvedimento dirigenziale n. 159 del 21.04.2015 e s.m.i. (volutrato a favore della ditta con provvedimento n. 208 del 27.08.2018). Variante sostanziale. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs. 209/2003 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI E MOBILITÀ - VIABILITÀ

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 - *Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso* e s.m.i.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- il Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue – *Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- il Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue – *Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*”;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche* e s.m.i.;
- la D.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 - *Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*;
- la D.g.r. 1 ottobre 2001, n. 7/6281 - *Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6*;
- la D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7851 - *Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 febbraio 2002, n. 6*;
- la D.g.r. 19 novembre 2004, n. 7/19461 - *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico di soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22. Revoca parziale delle ddggr nn. 45274/99, 48055/99 e 5964/01*;
- la D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 – *Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti*



previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche come aggiornata con d.g.r. 12 febbraio 2018, n. X/7860;

- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 - *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*, ed in particolare l'art. 8, comma 2;
- la D.g.r. 23 dicembre 2004, n.7/20043 - *Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse*;
- la D.g.r. 30 maggio 2012, n. IX/3552 - *Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r. 1° agosto 2003 – n. 7/13943*;
- la D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570 - *Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.*;
- la D.G.R. 11 dicembre 2018, n. 982 - *Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale*;
- la D.G.R. 11 dicembre 2018, n. 983 - *Disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera*;
- il R.R. 24 aprile 2006, n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*;
- la D.g.r. 21 giugno 2006, n. 8/2772 - *Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006*;
- la D.g.r. 20 gennaio 2010, n. 8/11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.*;
- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti rilasciati alla società Draf Metal srl, con sede legale in Comune di Erba (CO), via Luciano Manara n. 4 e insediamento in Comune di Cassago Brianza (LC), via Massimo D'Antona n. 36:

- n. 159 del 21.04.2015 - *Draf Metal srl, con sede legale in Comune di Erba (CO) via Manara n. 4. Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi in Comune di Cassago Brianza (LC), via Stazione snc. Art. 208 del D. Lgs 152/2006*;
- n. 154 del 18.06.2018 - *Draf Metal s.r.l., sede legale in Comune di Erba (CO), via Manara n. 4 e impianto in Comune di Cassago Brianza (LC), via Massimo D'Antona n. 36 (già via Stazione snc). Provvedimento dirigenziale n. 159 del 21.04.2015. Variante sostanziale. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*;

ATTESO che la titolarità delle predette autorizzazioni è stata volturata a favore della ditta Nickel Steel Ecology srl, con sede legale in Comune di Como, via Giuseppe Sinigaglia n. 1 (ora Piazzale Gerbetto n. 6), con provvedimento dirigenziale n. 208 del 27.08.2018;

RILEVATO che in data in data 28.01.2019 (in atti provinciali prot. n. 4635) è pervenuta l'istanza con la quale la società Nickel Steel Ecology srl (già Draf Metal srl) ha richiesto alla Provincia di Lecco l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Cassago Brianza (LC), via M. D'Antona n. 36, autorizzato con Provvedimento dirigenziale n. 159 del 21.04.2015 e s.m.i. (volturato a favore della ditta con provvedimento n. 208 del 27.08.2018) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che le varianti oggetto dell'istanza sono le seguenti:

- riorganizzazione delle aree interne di stoccaggio rifiuti / End of Waste con conseguente modesto aumento dello stoccaggio istantaneo (R13);



- inserimento di una pressa scarrabile e di una cesoia a coccodrillo per il trattamento preliminare dei rifiuti (R12);
- inserimento del codice EER 160214 (non RAEE) e relative operazioni di recupero (R12, R4);
- inserimento delle operazioni di autodemolizione dei veicoli a metano e GPL;
- inserimento dell'operazione di bonifica dall'amianto di veicoli fuori uso (carrozze ferroviarie);
- spostamento dell'area di lavaggio mezzi all'esterno del capannone, nel piazzale pavimentato antistante l'accesso carraio, con previsione di allestimento all'interno del capannone di una zona officina, con relativa buca per le riparazioni;

CONSIDERATO che le opere edilizie oggetto del progetto di variante, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, necessitano di un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e, a tal fine, la ditta ha depositato la documentazione necessaria;

RILEVATO, pertanto, che, secondo i criteri individuati dal d.d.g. di Regione Lombardia 5 luglio 2011 n. 6907, le modifiche presentate ricadono nella fattispecie della variante sostanziale;

CONSIDERATO che l'istruttoria della domanda di variante è proseguita come segue:

- con nota della Provincia di Lecco prot. n. 15081 del 15.03.2019 è stato avviato il procedimento amministrativo relativo all'istanza di cui sopra e, contestualmente, è stata convocata la conferenza dei servizi per il 05.04.2019;
- con nota prot. n. 26673 del 01.04.2019 (in atti provinciali prot. n. 18552 del 02.04.2019) è pervenuto il contributo reso dall'ATS Brianza;
- con nota prot. n. 19280 del 04.04.2019 è pervenuto il parere allo scarico in pubblica fognatura rilasciato dall'Ufficio d'Ambito;
- la prima riunione della conferenza dei servizi si è conclusa con parere sospensivo, in attesa di acquisire la documentazione integrativa richiesta, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 19673 del 08.04.2019;
- con nota in atti provinciali prot. n. 48093 del 10.07.2019 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa a riscontro di quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi; contestualmente sono state richieste le seguenti ulteriori modifiche:
 - inserimento del codice EER 170604, da sottoporre ad operazioni R13 e R12 (intesa come selezione e cernita);
 - re-inserimento della pesa interna, da collocarsi nell'area L, che, conseguentemente, subisce una riduzione di superficie;
- in data 7.10.2019 (in atti provinciali prot. n. 67334) è stato acquisito il parere reso dal Comune di Cassago Brianza con nota prot. n. 3359 del 02.05.2019, in precedenza non pervenuto, che si allinea alle richieste di integrazione formulate dalla Provincia;
- con nota prot. n. 68276 del 10.10.2019 è stata convocata per il 31.10.2019 la seconda seduta della conferenza dei servizi;
- con nota in atti provinciali prot. n. 69710 del 18.10.2019 l'ARPA dipartimentale ha comunicato che non avrebbe partecipato alla conferenza dei servizi;
- con nota prot. n. 71043 del 24.10.2019, l'Ufficio d'Ambito ha confermato i contenuti del parere precedentemente rilasciato in data 04.04.2019;
- con nota in atti provinciali prot. n. 72455 del 31.10.2019 il Comune di Cassago Brianza ha trasmesso parere urbanistico / ambientale favorevole in relazione alle opere previste nell'istanza di variante;
- la seconda riunione della conferenza dei servizi, tenutasi in data 31.10.2019, si è conclusa con l'espressione di parere non favorevole riguardo all'introduzione dell'operazione di bonifica dell'amianto presente nei veicoli fuori uso (carrozze ferroviarie) e con parere favorevole, subordinato alla presentazione delle precisazioni richieste, per le altre varianti, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 72564 del 04.11.2019;
- con note in atti provinciali prot. n. 86262 del 18.12.2019 e prot. n. 86933 del 20.12.2019 la ditta ha trasmesso gli approfondimenti richiesti in sede di seconda riunione della conferenza dei servizi;
- con nota in atti provinciali prot. n. 7378 del 06.02.2020 sono pervenute le osservazioni di ATS Brianza;
- con nota prot. n. 33084 del 19.06.2020 sono stati richiesti approfondimenti in relazione alle attività di recupero che comportano la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), motivati anche da sopraggiunte modifiche normative;



- con nota in atti provinciali prot. n. 40680 del 03.08.2020 sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti
- con nota in atti provinciali prot. n. 60457 del 27.10.2020 il Comune di Cassago Brianza ha richiesto alla ditta di presentare le pratiche edilizie ed ambientali per la realizzazione delle opere oggetto dell'istanza di variante;
- con nota in atti provinciali prot. n. 67456 dell'11.11.2020 la ditta ha fornito riscontro alla nota comunale trasmettendo, nel contempo, un aggiornamento della Tavola n. 3 - *Layout rifiuti Stato di progetto*, in seguito sostituita con nota in atti provinciali prot. n. 67991 del 12.11.2020;
- in data 13.11.2020, prot. n. 68244, è pervenuta dal SUAP del Comune di Cassago Brianza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di autoriparatore da realizzarsi all'interno del capannone in luogo dell'area di lavaggio mezzi;
- con nota in atti provinciali prot. n. 33160 dell'11.06.2021 la ditta ha trasmesso approfondimenti a seguito dell'attività ispettiva condotta dal NIPAAF – Carabinieri di Lecco e dall'ARPA dipartimentale nonché aggiornamento della tavola di progetto e del protocollo End of Waste;
- con nota in atti provinciali prot. n. 37615 dell'8.07.2021 è pervenuto il parere aggiornato per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura reso dall'Ufficio d'Ambito di Lecco;
- con nota in atti provinciali prot. n. 39621 del 21.07.2021 la ditta ha trasmesso ulteriori precisazioni riguardo agli approfondimenti inoltrati in data 11.06.2021;
- con nota in atti provinciali prot. n. 40883 del 28.07.2021 è pervenuto aggiornamento della Tavola n. 3 del 01/2019 rev. 1 del 07/2021 – *Layout Rifiuti. Stato di progetto* corretta in alcuni refusi;

ATTESO che con nota in atti provinciali prot. n. 39528 del 27.07.2020 la ditta ha comunicato di aver trasferito la propria sede legale in Piazzale Gerbetto n. 6 a Como, con decorrenza 20.07.2020;

PRESO ATTO che le varianti oggetto dell'istanza non rientrano nella definizione di "modifica degli impianti esistenti" ai sensi della dgr n. 1990 del 20.06.2014 (Programma Regionale di Gestione Rifiuti), come aggiornata con dgr. n. 7860 del 12.02.2018, e, pertanto, non sono assoggettate alla verifica dei criteri localizzativi, già valutati in sede di rilascio dell'autorizzazione unica di cui al provvedimento dirigenziale n. 159 del 21.04.2015;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. 128 del 02.11.2019 all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006, la ditta ha effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 1, e ha ricondotto le attività di recupero svolte che comportano la cessazione della qualifica di rifiuto (R4) ai criteri di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013, ai sensi del successivo comma 2, rinunciando all'attività di recupero R4 laddove gli stessi non trovano applicazione;

PRESO ATTO della documentazione presentata dalla ditta in materia di prevenzione incendi, nello specifico:

- valutazione del progetto ai fini antincendio rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco alla società Draf Metal srl con nota prot. n. 223 del 15.01.2014, fascicolo 45804;
- richiesta di voltura del certificato prevenzione incendi a favore della ditta Nickel Steel Ecology srl datata 16.12.2019;
- richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi GPL e di voltura della licenza fiscale per l'impianto di distribuzione di carburante ad uso privato presentate contestualmente al SUAP del Comune di Cassago Brianza dalla ditta Nickel Steel Ecology in data 22.10.2018;
- richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio depositato tramite il SUAP del Comune di Cassago Brianza in data 16.09.2020;

TENUTO conto delle risultanze dei sopralluoghi effettuati presso l'impianto dal NIPAAF – Carabinieri di Lecco e dall'ARPA dipartimentale nelle date 15.10.2020, 23.10.2020, 11.12.2020 e 7.05.2021, degli atti di diffida assunti dalla Provincia con prot. n. 1502 dell'11.01.2021 e prot. n. 18342 del 25.03.2021 e dei conseguenti adempimenti;

PRESO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 78 del 5.03.2015 il progetto dell'impianto di gestione rifiuti della ditta Draf Metal srl (ora Nickel Steel Ecology srl) è stato escluso dalla



procedura di valutazione di impatto ambientale nel rispetto delle condizioni / prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento e richiamate nell'Allegato Tecnico A – Rifiuti al presente atto;

RILEVATO che la ditta ha effettuato una valutazione delle varianti oggetto del presente provvedimento in rapporto alle disposizioni di cui al punto 8, lett. t), dell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006 dalla quale emerge che tali modifiche non determinano un aggravio dell'impatto sulle matrici ambientali o notevoli ripercussioni sull'ambiente rispetto a quanto a suo tempo già valutato tali da richiedere un riesame della procedura di verifica e che, in relazione ai macchinari di nuovo inserimento (pressa scarrabile e cesoia a coccodrillo), la ditta ha dichiarato che gli stessi saranno utilizzati unicamente per eseguire trattamenti preliminari al recupero riconducibili all'operazione R12;

RITENUTO di rideterminare l'importo della garanzia finanziaria prestata dalla ditta Nickel Steel Ecology srl a favore della Provincia di Lecco a fronte del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n. 159 del 21.04.2015 e s.m.i., accettata con nota di questa Provincia prot. n. 22300 del 14.04.2021, aumentandolo di ulteriori € 2.825,92, al fine di garantire la completa copertura dell'importo di € 216.660,20, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 4.600 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 81.245,21 (per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- recupero (R4, R12) di 120.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 111.864,56;
- centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore - superficie utile di 390 mq, pari a € 23.550,43;

ATTESO che, a fronte del provvedimento dirigenziale n. 424 del 18.12.2015 e s.m.i., la ditta, da ultimo, ha depositato la polizza fideiussoria n. 2314925, emessa in data 02.03.2021 dalla società Coface - Agenzia Generale A3 di Brescia, così come modificata con la relativa appendice n.1 del 30.03.2021, dell'importo di € 213.834,28 con scadenza 21.04.2026, accettata dalla Provincia di Lecco con nota prot. n. 22300 del 14.04.2021, dovrà essere presentata opportuna appendice di adeguamento importo secondo quanto sopra riportato e in conformità alla dgr n. 19461/04;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

VISTA la comunicazione datata 04.06.2021 resa dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. 159/2011 dalla quale risulta che a carico della ditta Nickel Steel Ecology srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono a tale data le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Emissioni, C – Rumore, D - Scarichi Idrici, nonché in conformità ai seguenti elaborati grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Tavola n. 3 del 01/2019 rev. 1 del 07/2021 – *Layout Rifiuti. Stato di progetto.*
- Tavola n. 4 del 01/2019 rev. 1 del 06/2021 – *Layout acque. Stato di progetto.*
- Tavola n. 5 del 06/2021 - *Sezione impianto lavaggio mezzi*
- Tavola n. 6 del 07/2019 - *Sezioni fossa riparazione mezzi*

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali a un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi nonché di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli a motore (R13, R12, R4) ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;



- il titolo edilizio comunale previsto dal DPR 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., relativamente alle opere di adeguamento in progetto (spostamento area lavaggio mezzi all'esterno del capannone) fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e gli altri adempimenti previsti a carico della ditta;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 2 dell'11 febbraio 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Protezione civile Trasporti e Mobilità – Viabilità attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

di autorizzare la società Nickel Steel Ecology srl, con sede legale in Comune di Como, Piazzale Gerbetto n. 6, a realizzare le varianti sostanziali di cui alle premesse all'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi nonché di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli a motore (R13, R12, R4) in Comune di Cassago Brianza (LC), via Massimo D'Antona n. 36 (già via Stazione snc), già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 159 del 21.04.2015 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., alle condizioni e prescrizioni di cui ai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato tecnico A – Rifiuti, che sostituisce l'Allegato tecnico A al provvedimento dirigenziale n. 154 del 18.06.2018;
- Allegato tecnico B – Emissioni, che sostituisce l'Allegato tecnico B al provvedimento dirigenziale n. 159 del 21.04.2015;
- Allegato tecnico C – Rumore, che sostituisce l'Allegato tecnico C al provvedimento dirigenziale n. 154 del 18.06.2018;
- Allegato tecnico D – Scarichi Idrici, che sostituisce l'Allegato tecnico D al provvedimento n. 154 del 18.06.2018

nonché in conformità ai seguenti elaborati grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Tavola n. 3 del 01/2019 rev. 1 del 07/2021 – *Layout Rifiuti. Stato di progetto.*
- Tavola n. 4 del 01/2019 rev. 1 del 06/2021 – *Layout acque. Stato di progetto.*
- Tavola n. 5 del 06/2021 - *Sezione impianto lavaggio mezzi*
- Tavola n. 6 del 07/2019 - *Sezioni fossa riparazione mezzi*

DISPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. di confermare, per quanto non modificato o in contrasto con il presente atto, i contenuti nonché le condizioni e le prescrizioni di cui al provvedimento del dirigente di questa Provincia n. 159 del 21.04.2015, come modificato con successivi provvedimenti n. 154 del 18.06.2018 e n. 208 del 27.08.2018;
3. di confermare, altresì, la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero stabilita con il provvedimento n. 159 del 21.04.2015; l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima del predetto termine;
4. di stabilire che il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 dando atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;



5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e della L. 241/1990:
 - l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali a un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi nonché di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli a motore (R13, R12, R4) ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
 - il titolo edilizio comunale previsto dal DPR 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., relativamente alle opere di adeguamento come da progetto approvato con il presente provvedimento e dettagliato nell'Allegato tecnico A - Rifiuti, fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia di edilizia che dovranno essere ottemperati nei confronti del Comune di Cassago Brianza ivi compresi quelli relativi agli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti;
6. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di adeguamento dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori; il mancato rispetto di tali termini comporta automaticamente la decadenza dell'autorizzazione. Al riguardo la ditta dovrà comunicare alla Provincia di Lecco, al Comune di Cassago Brianza, all'ARPA - Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza sede di Lecco e all'Ufficio d'Ambito la data di inizio lavori;
7. di stabilire che l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi nonché di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli a motore (R13, R12, R4) con le varianti autorizzate può essere avviato dal 30° giorno successivo alla comunicazione di ultimazione dei lavori che la ditta deve trasmettere alla Provincia di Lecco, al Comune di Cassago Brianza, all'ARPA - Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza sede di Lecco allegando il certificato di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dello stesso agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie). Entro i successivi 30 giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica, la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
8. di rideterminare l'importo della garanzia finanziaria prestata dalla ditta Nickel Steel Ecology srl a favore della Provincia di Lecco a fronte del provvedimento dirigenziale n. 159 del 21.04.2015 e s.m.i., accettata con nota di questa Provincia prot. n. 22300 del 14.04.2021, aumentandolo di ulteriori € 2.825,92, al fine di garantire la completa copertura dell'importo di € 216.660,20, relativamente a:
 - messa in riserva (R13) di 4.600 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 81.245,21 (per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
 - recupero (R4, R12) di 120.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 111.864,56;
 - centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore - superficie utile di 390 mq, pari a € 23.550,43;
9. di stabilire che, contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, la società dovrà provvedere alla presentazione di opportuna appendice di adeguamento importo della garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Lecco al fine di garantire la completa copertura dell'ammontare di cui al punto precedente dando atto che, in difetto, potrà essere avviata la procedura di revoca del presente atto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004;
10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs.



152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza della presente autorizzazione;

12. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Provincia di Lecco cui compete, in particolare, accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può avvalersi della collaborazione dell'ARPA;
13. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
14. che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o i nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune sede di impianto, l'ARPA e l'ATS territorialmente competenti;
15. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia ambientale nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
16. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, le disposizioni legislative e regolamentari e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e sicurezza contro incendi ed esplosioni nonché di sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
17. di notificare il presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata alla società Nickel Steel Ecology srl, al Comune di Cassago Brianza, all'ARPA – Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza – Sede territoriale di Lecco, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco e al Comando provinciale di Vigili del Fuoco;
18. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV
Fabio Valsecchi**

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Tagliaferri
SB



ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **Nickel Steel Ecology srl**

Sede legale: **Como, Piazzale Gerbetto n. 6**

Ubicazione impianto: **Cassago Brianza (LC), via Massimo D'Antona n. 36**

Legale rappresentante: **Alessandro Castelnuovo**

Direttore tecnico: **Alessandro Castelnuovo**

1 Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'area è pari a circa 14.700 mq, di cui circa 5.200 mq destinati all'attività; è censita nel Catasto Terreni del Comune di Cassago Brianza al mappale n. 2795, foglio 1 e risulta essere classificata secondo il vigente strumento urbanistico (PGT) come segue:

Ambito attività produttive consolidate - Zona D1;

Ambito Sistema AS4;

Porzione in viabilità;

Parte in ambito soggetto a trasformazione urbanistica – Ambito PE T1;

Piccola parte in aree boscate di valore paesaggistico ed ecologico.

Nel parere tecnico pervenuto con nota in atti provinciali prot. n. 72455 del 31.10.2019 il Comune di Cassago Brianza ha confermato che lo strumento urbanistico (destinazione urbanistica e componenti del PGT) non ha subito modifiche successivamente alla data del 21.04.2015, data di rilascio del provvedimento dirigenziale n. 159/2015.

L'insediamento è soggetto a vincolo ambientale paesistico in base al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., precisamente:

- art. 136 apposto con DM del 5.06.1967 – *Dichiarazione di notevole interesse;*
- art. 142, comma 1, lett. c).

Inoltre, ricade in zona compresa in aree bonificate con misure di sicurezza (controllo periodico qualità delle acque sotterranee) di cui al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e DM 471/1999.

In relazione agli interventi edilizi funzionali allo spostamento dell'area di lavaggio mezzi, attualmente ubicata all'interno del capannone, all'esterno, nel piazzale pavimentato antistante l'accesso carraio, la ditta ha precisato che gli stessi non sono oggetto di preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017, Allegato A, lettera A15.

L'area è nella disponibilità della ditta in forza del contratto di locazione di immobile stipulato in data 01.09.2018 con la società Immobiliare Quattro C S.r.l., registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 12.09.2018, della durata di otto anni, tacitamente rinnovato per ulteriori otto anni qualora non intervenga disdetta.

1.2 Nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

- R13 - *Messa in riserva* di rifiuti non pericolosi, costituiti principalmente da metalli ferrosi e non ferrosi, cavi e apparecchiature fuori uso (RAEE e "non RAEE"), *per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*, mediante stoccaggio nelle apposite aree individuate al successivo punto 1.6;
- R12 - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11* comprendente attività di pretrattamento di rifiuti non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi, cavi elettrici, apparecchiature fuori uso "non RAEE", imballaggi, legno, ingombranti), descritte al successivo punto 1.8 propedeutiche all'attività di recupero effettuata in sito o presso altri impianti;
- R4 – *Riciclaggio / recupero dei metalli e dei composti metallici* (metalli ferrosi e non ferrosi, cavi elettrici, apparecchiature fuori uso "non RAEE") mediante le attività descritte al successivo punto 1.8 con produzione di materiale "non rifiuto" ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (EoW) per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;
- messa in sicurezza, demolizione e trattamento per la promozione per il riciclaggio (R13, R12, R4) di veicoli a motore, rimorchi e simili di cui al codice EER 16.01.04* - veicoli fuori uso, mediante le attività descritte al successivo punto 1.8.



- Le attrezzature utilizzate per il trattamento e il recupero dei rifiuti metallici sono le seguenti:
- cesoia / trancia mod. CA/4 200 ditta Ing. Bonfiglioli S.p.A., che consente di ridurre dimensionalmente i rifiuti metallici in modo da ottenere materiale di pezzatura idonea per le acciaierie / fonderie, e relativo nastro brandeggiante;
 - pelacavi Ecology Maxi 100, che consente di separare il rame dalla guaina di plastica;
 - escavatore gommato con pinza idraulica (ragno);
 - apparecchiatura mobile per taglio ossipropanico (attività saltuaria);
 - pressa scarrabile mod. 1800 ditta Lancini Giovanni, per l'adeguamento volumetrico degli imballaggi in alluminio – codici EER 150104, 170402, 191203, 200140 (operazione R12);
 - cesoia a coccodrillo manuale, mod. MCF 500, ditta Minelli, che consente di ridurre dimensionalmente i rifiuti metallici di piccole dimensioni e i cavi (operazione R12).

- 1.3 A seguito dello spostamento dell'area di lavaggio mezzi, attualmente ubicata all'interno del capannone, all'esterno, nel piazzale pavimentato antistante l'accesso carraio, con allestimento all'interno del capannone di una zona officina è prevista l'esecuzione dei seguenti interventi edilizi: realizzazione piattaforma in cls con pendenza verso la griglia centrale, griglia, cordolo perimetrale, scavo per posa tubatura per il collegamento tra la griglia esterna e l'impianto di trattamento acque, officina automezzi con relativa buca per le riparazioni.
Il dettaglio delle opere edilizie in progetto è riportato nella Tavola 5 del 06/2021 - *Sezione impianto lavaggio mezzi* e nella Tavola n.6 del 07/2019 - *Sezioni fossa riparazione mezzi*, allegate al presente provvedimento.
- 1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposto ad operazioni di messa in riserva (R13) è pari a 4.600 mc, corrispondenti a circa 7.200 tonnellate.
- 1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4, R12) è confermato pari a 120.000 t/anno, ovvero 400 t/giorno.
- 1.6 A seguito delle modifiche apportate più volte nel corso dell'iter istruttorio al lay-out impiantistico, anche alla luce dell'attività ispettiva effettuata dal NIPAAF – Carabinieri di Lecco e dall'ARPA dipartimentale, l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali, come risultante dalla Tavola n. 3 del 01/2019 rev. 1 del 07/2021 – *Layout Rifiuti. Stato di progetto*.

Zona	Tipologia	Capacità di stoccaggio max			Operazioni di recupero
		mq	mc	t	
A	Conferimento metalli	100	200	300	R13, R12, R4
B	Metalli ferrosi e non ferrosi	500	1.800	2.950	R13, R12, R4
C		275	1.000	1.600	R13, R12, R4
D	Cavi elettrici	10	40	50	R13, R12, R4
E	Imballaggi, Legno, Ingombranti	60	160	100	R13, R12
F	Metalli ferrosi e non ferrosi	100	400	600	R13, R12, R4
G	Trattamento metalli ferrosi e non ferrosi	300	=	=	R12, R4
H	Rifiuti prodotti	230	=	=	Deposito temporaneo
L	Rifiuti in uscita	350	1.000	1.600	R13
M	EoW (in attesa dichiarazione conformità)	120	450 c.a.	=	=
Raccolta e demolizione veicoli fuori uso	Veicoli fuori uso	390	=	=	R13, R12, R4
TOTALE		2.435	4.600	7.200	



La zona destinata all'attività messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli a motore ("centro di raccolta" ai sensi del D. Lgs. 209/2003 e s.m.i.), situata nell'angolo nord-est dell'impianto, è organizzata nei seguenti settori specifici:

Raccolta e demolizione veicoli fuori uso	Settori	Superficie (mq)
a*	Settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento	123
b*	Settore di trattamento del veicolo fuori uso	120
c*	Settore di deposito parti di ricambio	45
e*	Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi	22
f*	Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili	30
g*	Settore di deposito dei veicoli trattati	50
TOTALE		390

Riguardo all'utilizzo delle diverse aree funzionali si precisa quanto di seguito esposto.

Le aree destinate alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R12, R4) dei rifiuti metallici vengono utilizzate prevalentemente per i metalli ferrosi; nel caso di conferimento di metalli non ferrosi viene assicurata la separazione fisica tra le due categorie di rifiuti.

All'interno delle aree B e C vengono individuate delle sub aree destinate alla messa in riserva esclusiva dei rifiuti provenienti dai veicoli fuori uso bonificati e delle apparecchiature elettriche fuori uso, come segue:

- Sub area 1: veicoli fuori uso bonificati (30 mq);
- Sub area 2: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (15 mq).

Vengono utilizzate in via prioritaria le sub aree poste all'interno della zona B.

Il settore g* di deposito dei veicoli trattati viene individuato all'interno della Zona G, destinata al trattamento dei metalli ferrosi e non ferrosi, garantendo la separazione fisica dagli altri rifiuti metallici da sottoporre a trattamento.

Le attività di gestione rifiuti si svolgono esclusivamente all'interno del capannone, in area impermeabilizzata e coperta.

1.7 I codici EER dei rifiuti non pericolosi e pericolosi gestiti presso l'impianto e le relative operazioni di recupero, suddivisi per aree funzionali, sono riportati di seguito (le tipologie di rifiuti di nuovo inserimento sono indicate in grassetto).

Zone A, B, C, F, G – Rifiuti metallici non pericolosi

Codici EER	DESCRIZIONE	Operazioni		
		R13	R12	R4
02 01 10	Rifiuti metallici	X	X	X
10 02 10	Scaglie di laminazione	X	X	X
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	X
11 05 01	Zinco solido	X	X	
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	X	X	X
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi (<i>limitatamente a rifiuti costituiti da lamierini e da particolati di stamperie o da bave di forgiatura</i>) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	X	X	X
12 01 03	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	X	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (<i>limitatamente a rifiuti costituiti da lamierini e da particolati di stamperie o da bave di</i>	X	X	X



Codici EER	DESCRIZIONE	Operazioni		
		R13	R12	R4
	<i>forgiatura</i>) ⁽¹⁾ ⁽²⁾			
12 01 13	Rifiuti di saldatura	X	X	
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione e bave di forgiatura</i>)	X	X	X
15 01 04	Imballaggi metallici ⁽¹⁾	X	X	X
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X	X
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto	X	X	X
16 01 17	Metalli ferrosi	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	X
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	X	X	X
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (RAEE)	X		
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (non RAEE)	X	X	X
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X
17 04 03	Piombo	X	X	
17 04 04	Zinco	X	X	
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X
17 04 06	Stagno	X	X	
17 04 07	Metalli misti	X	X	X
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X		
20 01 40	Metalli	X	X	X
20 03 07	Rifiuti ingombranti (<i>operazione R4 riferibile alla frazione metallica</i>)	X	X	X

⁽¹⁾ Al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti all'operazione R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e il codice 150104 può essere avviato all'operazione R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.

⁽²⁾ I rifiuti di cui ai codici 120101, 120102, 120103 e 120104 possono essere sottoposti a recupero esclusivamente se allo stato fisico solido non polverulento.

Zona D – Cavi elettrici non pericolosi

Codici EER	DESCRIZIONE	Operazioni		
		R13	R12	R4
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X



Zona E – Imballaggi, legno e ingombranti non pericolosi

Codici EER	DESCRIZIONE	Operazioni	
		R13	R12
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	X	X
15 01 02	Imballaggi in plastica	X	X
15 01 03	Imballaggi in legno	X	X
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X	X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X
17 02 01	Legno	X	X
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 04 e 17 06 03 (con esclusione dei materiali costituiti da fibre minerali artificiali)	X	X
19 12 07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X
20 03 07	Rifiuti ingombranti	X	X

Zona L – Rifiuti metallici non pericolosi in uscita

Codici EER	DESCRIZIONE	Operazioni
		R13
19 12 02	Metalli ferrosi	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X

Zona raccolta e demolizione veicoli fuori uso (“centro di raccolta” ai sensi del D.lgs. 209/2003 e s.m.i.)

Codice EER	DESCRIZIONE	Operazioni		
		R13	R12	R4
16 01 04*	Veicoli fuori uso	X	X	X

Settori	Descrizione	Codici EER / Materiali
a*	Settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento	16 01 04*
b*	Settore di trattamento del veicolo fuori uso	16 01 04*
c*	Settore di deposito parti di ricambio	Parti di ricambio escluse dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006
e*	Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi	13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 02*, 14 06 01*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 06 01*, 16 08 02*



f*	Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili	16 01 03, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 08 01, 16 08 03
g*	Settore di deposito dei veicoli trattati	16 01 06, 16 01 22

Nei settori b* ed e* è presente materiale assorbente da utilizzare per la ripresa a secco di eventuali sversamenti di liquidi.

1.8 Operazione R12

L'operazione R12 comprende diverse attività di pretrattamento che possono essere condotte sia sui rifiuti per i quali non si raggiunge la qualifica di materiale / prodotto (EoW) e che, conseguentemente, verranno destinati ad altri impianti per il completamento del ciclo di recupero sia sui rifiuti per i quali è autorizzata anche l'ulteriore operazione R4, qualora non si raggiunga la qualifica di EoW.

Per i metalli, i cavi elettrici e le apparecchiature elettroniche ("non RAEE") le attività riconducibili all'operazione R12 possono consistere (singolarmente o in combinazione tra loro) nelle seguenti:

- conferimento e accettazione del rifiuto (pesatura e controllo radiometrico);
- verifica documentale e controllo visivo per verificare l'eventuale presenza di materiale estraneo e/o non ammissibile;
- selezione / cernita e allontanamento delle frazioni estranee (mediante eventuale utilizzo di mezzi meccanici, quali escavatore con ragno etc.);
- eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi tramite mezzi meccanici, quali:
 - o trancia / cesoia;
 - o cesoia a cocodrillo;
 - o apparecchiatura mobile per taglio ossipropanico (attività saltuaria);
 - o pressa scarrabile (per imballaggi in alluminio di cui ai codici EER 150104, 170402, 191203, 200140);
- trattamento dei cavi mediante cesoia a cocodrillo e pelacavi mobile.

Viene, inoltre, svolta attività di selezione e cernita manuale di imballaggi, legno e ingombranti. Tali attività vengono svolte, a seconda della tipologia di rifiuto, nelle aree individuate nella Tavola n. 3 del 01/2019 rev. 1 del 07/2021 – *Layout Rifiuti. Stato di progetto.*

Operazione R4

L'operazione di recupero R4 dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, dei cavi e dei "non RAEE", che viene svolta nelle aree individuate nella Tavola n. 3 del 01/2019 rev. 1 del 07/2021 – *Layout Rifiuti. Stato di progetto*, comprende le seguenti attività:

- conferimento e accettazione del rifiuto (pesatura e controllo radiometrico);
- verifica documentale e controllo visivo per verificare l'eventuale presenza di materiale estraneo e/o non ammissibile;
- selezione / cernita e allontanamento delle frazioni estranee (mediante eventuale utilizzo di mezzi meccanici, quali escavatore con ragno etc.);
- eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi tramite mezzi meccanici, quali:
 - o trancia / cesoia;
 - o apparecchiatura mobile per taglio ossipropanico (attività saltuaria);
- trattamento dei cavi mediante pelacavi mobile.
- verifica di conformità dei materiali ottenuti ai requisiti dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 (rottami di ferro, acciaio e alluminio) e n. 715/2013 (rottami di rame e sue leghe) al fine di attribuire al materiale la qualifica di "non rifiuto" ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;
- stoccaggio del materiale EoW in attesa di dichiarazione di conformità nell'area L, suddiviso per categorie.

Nella tabella che segue viene indicato per ogni codice EER sottoposto ad operazione di recupero R4 la norma di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La ditta ha dichiarato che il recupero dei rifiuti metallici verrà effettuato nel rispetto dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 (per ferro, acciaio e alluminio) e n. 715/2013 (per rame e leghe)



rinunciando all'attività di recupero R4 laddove gli stessi non trovano applicazione (codici EER 110501, 170403, 170404, 170406).

Codice EER	Descrizione	Norme tecniche riferimento	
		Reg. (UE) n. 333/2011	Reg. (UE) n. 715/2013
02 01 10	Rifiuti metallici	X	X
10 02 10	Scaglie di laminazione	X	
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		X
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi (limitatamente a rifiuti costituiti da lamierini e da particolati di stamperie o da bave di forgiatura)	X	
12 01 03	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi		X
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente a rifiuti costituiti da lamierini e da particolati di stamperie o da bave di forgiatura)		X
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione e bave di forgiatura)	X	X
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto	X	
16 01 17	Metalli ferrosi	X	
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	X	X
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (non RAEE)	X	X
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone		X
17 04 02	Alluminio	X	
17 04 05	Ferro e acciaio	X	
17 04 07	Metalli misti	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	
19 12 03	Metalli non ferrosi		X
20 01 40	Metalli	X	X
20 03 07	Rifiuti ingombranti (operazione R4 riferibile alla frazione metallica)	X	X

Con riferimento alla tabella di cui sopra, si precisa che per i codici EER che contengono la denominazione "metalli non ferrosi" l'operazione di recupero R4 deve intendersi riferita unicamente ai rottami di alluminio e sue leghe secondo il Regolamento U.E. 333/2011 e ai rottami di rame e sue leghe secondo il Regolamento U.E. 715/2013.



Messa in sicurezza, demolizione e trattamento per la promozione del riciclaggio (R13, R12, R4) di veicoli a motore e rimorchi

A seguito della variante autorizzata con provvedimento dirigenziale n. 154 del 18.06.2018, nell'impianto vengono già effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento per la promozione del riciclaggio (R13, R12, R4) di veicoli a motore e rimorchi di cui al codice EER 16.01.04* - veicoli fuori uso.

Le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, l'attività di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione per il riciclaggio vengono svolte secondo le modalità di cui al D. Lgs. 209/2003 e s.m.i..

In particolare, le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso vengono svolte mediante l'ausilio di mezzi di sollevamento mobili, in luogo del ponte di sollevamento previsto dal provvedimento n. 154/2018, idonei sistemi di aspirazione dei fluidi tecnologici presenti e di utensileria a mano.

Le carcasse bonificate e private delle componenti riutilizzabili / recuperabili vengono sottoposte, se necessario, a cesoiatura e adeguamento volumetrico mediante ragno.

Non vengono effettuate operazioni di pressatura e/o frantumazione.

Presso l'insediamento viene svolta l'attività di commercio di EoW di materiali metallici (pezzi di ricambio) recuperati in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, depositati nel settore c*.

L'impianto è già dotato di sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso, come richiesto dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119.

Con la variante oggetto del presente atto viene autorizzata la bonifica dei veicoli alimentati a metano e GPL mediante utilizzo di apposita apparecchiatura, denominata Easy Gas, che consente di estrarre i gas dai serbatoi, procedere all'eventuale stoccaggio del GPL residuo, da destinarsi a riutilizzo, nonché alla combustione del residuo gassoso mediante torcia aeropropanica (il metano viene esclusivamente destinato a combustione tramite torcia).

Non ha, invece, avuto seguito la modifica riguardante l'introduzione dell'operazione di bonifica dell'amianto presente nei veicoli fuori uso (carrozze ferroviarie) in ragione dell'espressione di parere non favorevole durante la seconda riunione della conferenza dei servizi, tenutasi in data 31.10.2019.

- 1.9 I rifiuti non pericolosi ottenuti dalle attività di recupero autorizzate e destinati ad impianti che completano il ciclo di recupero ovvero ad impianti di smaltimento, limitatamente alle frazioni non valorizzabili in termini di materia o di energia, vengono stoccati nell'area H e gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006. Fanno eccezione i rifiuti metallici decadenti dalla cesoiatura, di cui ai codici EER 191202 e 191203, sottoposti a messa in riserva (R13) nell'area L.



2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e relativi allegati planimetrici.
- 2.2 Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti nonché le specifiche tecniche dei prodotti che si ottengono dalle operazioni di recupero svolte devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1.
- 2.3 Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.4 Possono essere ritirati, stoccati e sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati nella tabella di cui al punto 1.7 con le relative descrizioni e limitazioni.
- 2.5 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e, ove necessario, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice rifiuto assegnato.

Le verifiche analitiche di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà richiesta in occasione del primo conferimento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei cicli di produzione. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuati applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- 2.6 Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice "a specchio".
- 2.7 Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222/2009 inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
- 2.8 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.9 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.10 I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati/EoW di risulta dal trattamento ed i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola n. 3 del 01/2019 rev. 1 del 07/2021 – *Layout Rifiuti. Stato di progetto*).
- 2.11 Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato utilizzando, se necessario, divisori mobili (tipo new jersey); l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.12 Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.13 Nelle aree destinate alla messa in riserva di rifiuti di varia natura deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle aree medesime.
- 2.14 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.15 Le aree destinate alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente, devono essere al chiuso ovvero al coperto e dotate di pavimentazione con adeguata resistenza ed impermeabilizzazione.
- 2.16 L'area o le aree destinate al trattamento dei rifiuti devono essere adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuare, cioè chiuse o attrezzate ovvero dotate di adeguata copertura,



- di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e raccolta dei reflui nonché, se necessario, di opportuni sistemi di aspirazione.
- 2.17 Lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 2.18 I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.19 I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
- 2.20 I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite
- 2.21 I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari ad 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.
- 2.22 Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento.
- 2.23 I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.24 I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire fra loro.
- 2.25 Deve essere prevista un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata di appositi presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o all'accettazione all'impianto.
- 2.26 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 2.27 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.28 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.29 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati agli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.30 La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto devono essere adeguatamente mantenute e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 2.31 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni.



- 2.32 I macchinari ed i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.33 Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.34 La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico / scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.35 Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.36 In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.37 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.38 Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati / EoW devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.39 I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.40 I rifiuti derivanti dall'attività di recupero svolta e gestiti in deposito temporaneo devono rispettare le modalità e le tempistiche definite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06.
- 2.41 I rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 2.42 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico / commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. di Regione Lombardia n. 36/1998, per quanto applicabili.
- 2.43 L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- 2.44 La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo art. 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
 - iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti di cui alla L. 11 febbraio 2019, n. 12, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis della medesima legge, ed attuazione dei relativi adempimenti; fino alla piena operatività del nuovo sistema trovano applicazione gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010;
 - compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511 e s.m.i..
- 2.45 E' vincolante che in via preferenziale i rifiuti vengano avviati a recupero, secondo i principi e le finalità del D.Lgs. 152/2006, che stabiliscono il prioritario incremento delle forme di recupero dei rifiuti mentre lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei



- rifiuti, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi regionali e provinciali della L.R. 26/2003.
- 2.46 Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
 - 2.47 La recinzione e la barriera a verde devono essere sottoposte a periodico controllo e a manutenzione al fine di garantirne l'integrità.
 - 2.48 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
 - 2.49 Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i..
 - 2.50 L'insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza.
 - 2.51 Deve essere presente e funzionante l'impianto antincendio e devono essere effettuati regolari controlli a cura del gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo (videosorveglianza, sistemi di rilevazione, allarmi, etc.).
 - 2.52 Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.
 - 2.53 Il direttore tecnico, opportunamente formato, deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

3. Prescrizioni di carattere specifico

- 3.1. Non è permesso l'utilizzo delle aree esterne per attività di stoccaggio rifiuti, l'impiego degli spazi destinati a parcheggio può essere consentito per gli automezzi vuoti o in configurazione di trasporto; altresì, non è previsto il deposito di cassoni.
- 3.2. In relazione ai codici EER 120199 - *Rifiuti non specificati altrimenti*, 160122 – *Componenti non specificate altrimenti* e 160216 – *Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce 160215* che non caratterizzano in modo univoco la natura del rifiuto stesso in quanto generici, è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico o registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, formulario) riporti una specifica aggiuntiva che caratterizzi univocamente il rifiuto.
- 3.3. Il conferimento all'impianto dei rifiuti con codice EER 1912... - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti e con codice EER 1910... – Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo, può essere consentito qualora siano eseguite operazioni di recupero ulteriori e diverse da quelle già effettuate presso l'impianto di provenienza. Il passaggio tra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione R13 è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita o selezione o riduzione volumetrica dei rifiuti).
- 3.4. Le procedure e le verifiche sui rifiuti devono porre particolare attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso costituiti da limature/trucioli/scaglie che non devono contenere oli e/o emulsioni oleose. Altresì non possono essere utilizzati fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- 3.5. I rifiuti individuati dal codice EER 100210 - *Scaglie di laminazione* possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a scaglie non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. UE. N. 333/2011. La fase di accettazione e omologa dei rifiuti con codice EER 100210 dovrà



contemplare la verifica delle criticità dovute alla classificazione del rifiuto da parte del produttore (coerenza con la fase lavorativa) e il contenuto in oli (impatti sull'ambiente riscontrabili nel riutilizzo finale - fonderia/acciaieria). Le scaglie, pur essendo qualificate con codice non pericoloso, devono essere valutate in termini di contenuto in oli ed avviate a recupero finale in forno (R4) a condizione che venga rispettato il limite di 0,1% di idrocarburi per ovviare a impatti ambientali aggiuntivi nella fase di recupero citata. Altresì, il rifiuto è considerato dal Regolamento U.E. 333/2011 materiale estraneo (rottami di ferro e acciaio - requisito di qualità dell'EoW: quantità totale materiale sterile $\leq 2\%$ in peso).

- 3.6. I rifiuti individuati dai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose.
- 3.7. I rifiuti individuati dal codice EER 150104 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- 3.8. Qualora i rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, 120113 presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13).
- 3.9. Il conferimento all'impianto dei rifiuti di cui al codice EER 170604 - Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170604 e 170603 deve essere limitato ai materiali non costituiti da fibre artificiali minerali, quali, a titolo esemplificativo, fibre naturali (legno, sughero, cellulosa, canapa etc.), polimeri (poliuretano, polistirene, polietilene, poliestere etc.) e materiali compositi tra quelli indicati. In ogni caso, il ritiro dei predetti rifiuti è subordinato alla presentazione di idonea procedura di accettazione finalizzata ad escludere la presenza di fibre artificiali minerali nonché di ulteriori caratteristiche di pericolo. Dovrà, inoltre essere data evidenza dei sistemi di protezione e contenimento ambientale in considerazione della richiesta operazione R12, intesa quale selezione.
Tale procedura dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- 3.10. Il conferimento all'impianto dei rifiuti di cui al codice EER 160116 – *Serbatoi per gas liquefatto* è subordinato all'acquisizione della certificazione *gas-free*.
- 3.11. I rifiuti sottoposti alle operazioni di selezione/cernita propedeutiche al recupero (R12) in uscita dall'impianto manterranno la classificazione di rifiuto attenendosi a quanto previsto dalla disciplina di settore. Qualora derivanti da operazioni di selezione/cernita meccaniche, è opportuno che tali rifiuti vengano classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.
- 3.12. Deve essere eseguita la registrazione di carico e scarico dei rifiuti sottoposti a trattamento R12 e di quelli che non perdono il proprio stato in modo da rendere rintracciabile il percorso seguito all'interno dell'impianto dall'ingresso alla destinazione finale.
- 3.13. Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono mantenere una separazione fisica tra le due principali categorie di rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi). Altresì dovrà essere garantita la separazione delle differenti tipologie di rifiuti (a titolo esemplificativo: 110501 - *Zinco solido*, 170401 – *Rame, bronzo, ottone*, 170402 – *Alluminio*) depositate all'interno delle aree individuate.
- 3.14. I materiali / prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
- 3.15. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i materiali / prodotti (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate (R4) devono essere conformi alle norme / specifiche tecniche indicate al punto 1.8 – *Operazione R4*, di seguito richiamate:
 - Regolamento U.E. n. 333/2011, per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e sue leghe;
 - Regolamento U.E. n. 715/2013, per i rottami di rame e sue leghe;inoltre:
 - devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili a prodotti;
 - possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
 - il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime.



- 3.16. L'esercizio dell'attività di recupero R4 volta ad ottenere materiali EoW di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 è subordinata all'adozione di un sistema di gestione della qualità, certificato da Ente accreditato, conforme ai requisiti dei predetti regolamenti.
- 3.17. La ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 ed applicare un sistema di gestione di qualità atto a dimostrare la conformità dell'attività ai suddetti criteri, deve assicurare, in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici (rifiuti e prodotti) assoggettati a tali Regolamenti.
- 3.18. I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio, rame e leghe di rame di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 derivanti dalle operazioni di recupero R4 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuti e sono gestiti come R4 all'interno dell'area M – EoW in attesa di dichiarazione di conformità, fisicamente separati tra loro e chiaramente identificati con opportuna cartellonistica.
- 3.19. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati ai sopraccitati regolamenti comunitari.
- 3.20. I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; in tal senso i rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 3.21. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali / prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero che non risultano conformi alle specifiche previste al punto 3.15.
- 3.22. Per le sostanze (EoW) ottenute dalle operazioni di recupero di materia (R3) effettuate presso l'impianto, devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento U.E. 18 dicembre 2006, n. 1907 (REACH), il Regolamento U.E. 16 dicembre 2008, n. 1272 (CLP) e il Regolamento U.E. n. 1021/2019 (POPs). Si prende atto del documento *Relazione sulla valutazione degli adempimenti dei regolamenti POPs, REACH e CLP* predisposto dalla ditta e acquisito agli atti provinciali con prot. n. 33160 dell'11.06.2021.
- 3.23. Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il codice EER 191212, è necessario che il registro di carico/scarico (o il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e il formulario riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. codice EER in ingresso all'impianto).
- 3.24. I rifiuti classificati come RAEE ai sensi del D.Lgs 49/2014 possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), non possono essere svolte operazioni di rimozione di componenti, smontaggio o disassemblaggio delle apparecchiature.
- 3.25. L'impianto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 49/2014 – Allegati VII e VIII (modalità di gestione e requisiti tecnici) per l'attività di raccolta / conferimento / messa in riserva dei RAEE.
- 3.26. I RAEE devono essere stoccati nelle sub-aree appositamente individuate; lo stoccaggio deve essere eseguito mantenendo la separazione dei RAEE per tipologie omogenee con l'ausilio di appositi contenitori e/o adeguati accorgimenti tecnici a seconda della tipologia.
- 3.27. I rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi e i RAEE in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità all'impianto.

Secondo quanto prescritto, da ultimo, dal D.Lgs. 101/2020, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e il riordino della normativa di settore, al fine di prevenire qualsiasi contaminazione aziendale, devono essere integralmente applicate le procedure di radioprotezione.

Le modalità di effettuazione delle verifiche sono riportate nel documento specifico redatto e sottoscritto dall'Esperto Qualificato incaricato dalla ditta e denominato *Procedura gestione rischio radiocontaminazione* del maggio 2021 e relativi allegati, del quale si prende atto. Dovrà inoltre essere osservato quanto previsto dal *Piano di intervento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco* della Prefettura di Lecco del settembre 2009 nonché le eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere formulate dall'ARPA di Lecco e dall'ATS Brianza, quali Enti competenti.



- 3.28. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni puntuali contenute nella norma Tecnica UNI 10897 (ultima revisione: marzo 2016).
- 3.29. Tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno tre anni presso la sede dell'impianto.
- 3.30. Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- 3.31. L'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controlli ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.
- 3.32. La prevista barriera di protezione a verde sui lati perimetrali dell'impianto, costituita da specie arboree sempreverdi, deve essere di adeguata altezza al fine di costituire schermo visivo e di protezione ambientale. Altresì deve essere soggetta a manutenzione per il suo mantenimento in efficienza.
- 3.33. Ai fini della tutela delle risorse idriche, devono essere effettuate periodiche verifiche dello stato di tenuta delle strutture impermeabilizzanti delle aree di stoccaggio, di trattamento dei rifiuti e della rete interna di raccolta di possibili sversamenti; la frequenza dei controlli deve essere almeno annuale e riportata su di un apposito registro.
- 3.34. Deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione ordinaria dei pozzetti, delle reti interne nonché delle griglie di raccolta delle acque meteoriche in prossimità delle aperture del capannone. Gli interventi di pulizia dovranno essere attuati anche a necessità per il mantenimento in efficienza del sistema.
- 3.35. Deve essere effettuata con cadenza almeno semestrale la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.
- 3.36. I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e, pertanto, dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati devono essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento
- 3.37. La prevista vasca di riserva idrica dovrà essere oggetto di ispezione periodica ed eventuale pulizia.
- 3.38. Le operazioni di lavaggio degli automezzi dovranno essere svolte senza interessare i rifiuti avviando ad eventuali trascinalamenti di inquinanti.
- 3.39. Relativamente alla procedura di gestione delle operazioni di carico /scarico del gasolio, si ritiene necessario che venga prevista la verifica del sistema di contenimento di guardia idraulica (vasca interrata), con tempistica periodica e a seguito di ogni episodio di sversamento, prevedendo altresì eventuale aspirazione dei reflui presenti con gestione e smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa sui rifiuti. Vengono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla L.R. 6/2010 e s.m.i..
- 3.40. Riguardo alla fossa a servizio dell'officina mezzi, dovranno essere valutate, in fase di esecuzione, o la fascia salva-piede o la chiusura amovibile.
- 3.41. Dovrà essere garantita la tracciabilità dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dei mezzi aziendali riportando apposita annotazione sul registro di carico e scarico rifiuti.
- 3.42. L'azienda dovrà effettuare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e la formazione del personale ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente.
- 3.43. La società deve ottemperare alle condizioni / prescrizioni contenute nel provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia n. 78 del 5.03.2015 di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, di seguito richiamate, fatto salvo quanto già ottemperato in fase di avvio dell'impianto:
 - a. Deve essere sempre garantito l'utilizzo di mezzi dotati di sistemi di abbattimento del particolato (filtri attivi antiparticolato), da installare sugli scarichi dei gas combustibili e dovrà essere assicurata la corretta manutenzione dei mezzi utilizzati. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere sempre annotati su apposito registro a disposizione degli Enti di controllo.



- b. La cesoia/trancia per il trattamento dei rifiuti metallici deve funzionare non più di 16 ore/giorno. La cronologia del funzionamento deve essere registrata e archiviata su memory card. Le registrazioni devono essere rese sempre disponibili agli Enti in sede di controllo. In caso di rottura o di mal funzionamento del timer o di mancata registrazione dei dati, l'impianto dovrà essere fermato e l'evento annotato sul registro manutenzioni.
 - c. I consumi di combustibile della cesoia/trancia devono essere annotati su apposito registro con cadenza mensile.
- 3.44. La pressa scarrabile Lancini e la cesoia a cocodrillo Minelli dovranno essere utilizzate unicamente per eseguire trattamenti preliminari al recupero, riconducibili all'operazione R12, come dichiarato dalla ditta. L'utilizzo di tali macchinari dovrà essere segnalato sul registro di carico / scarico dei rifiuti con indicazione, nelle annotazioni, dell'operazione effettuata.

4. Prescrizioni per l'attività di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli a motore (D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.)

- 4.1 La gestione e il trattamento dei veicoli fuori uso devono avvenire nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., nonché dalle D.G.R. 6 agosto 1998, n. 38199 e 2 agosto 2001, n. 5965 per quanto non in contrasto con la normativa sopravvenuta.
- 4.2 Secondo quanto disposto dalla DGR n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla DGR n. 5965 del 2.08.2001, considerate le superfici dichiarate, il numero massimo di carcasse di veicoli a motore depositabili nell'impianto è così determinato:
 - 4.2.1 15 presso il settore a* di 123 mq per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a bonifica;
 - 4.2.2 18 veicoli già bonificati e non pressati presso il settore g* di 50 mq.
- 4.3 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. lgs. 209/2003 e s.m.i., il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA del veicolo stesso, effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 8.
- 4.4 Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 4.5 Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), D. lgs. 209/03 e s.m.i. devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto legislativo:
 - 4.3.1 effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - 4.3.2 effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - 4.3.3 rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al d.lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - 4.3.4 rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - 4.3.5 eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - 4.3.6 eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera 4.3.5, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.
- 4.6 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse dei veicoli, nonché dei rifiuti e delle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabili.
- 4.7 I veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per



- escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso.
- 4.8 Le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri dell'olio.
- 4.9 I rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. salvo diversa e specifica autorizzazione.
- 4.10 E' consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs. 209/2003 e s.m.i. recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.
- 4.11 Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge n. 122 del 05/02/1992. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.
- 4.12 Lo stoccaggio degli accumulatori dovrà essere effettuato in appositi contenitori; le sezioni di stoccaggio degli accumulatori dovranno essere protette dagli agenti meteorici e dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi; devono comunque essere rispettati gli adempimenti previsti dal D.lgs. 188/2008.
- 4.13 Qualora le operazioni di travaso dei rifiuti diano luogo al rilascio di effluenti molesti deve essere prevista l'aspirazione e la captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
- 4.14 Le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il codice EER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuato attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusivamente se, sulle stesse, sono state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e se tali rifiuti possiedono le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998. Diversamente le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003 per consentirne il recupero completo.
- 4.15 Per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'Art. 3., comma 1 del D.Lgs. 209/2003 e, quindi, non appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, Parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso

- 4.16 Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere dotati di:
- 4.16.1 area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
- 4.16.2 adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- 4.16.3 sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
- 4.16.4 adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- 4.16.5 deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- 4.16.6 idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro;
- 4.16.7 adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.
- 4.17 Il centro di raccolta deve essere strutturato in modo da garantire:
- 4.17.1 l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
- 4.17.2 lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o



- altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
- 4.17.3 lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- 4.17.4 l'adeguato stoccaggio degli pneumatici fuori uso.
- 4.18 Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta deve essere dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
- 4.19 Deve essere garantita la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.

Organizzazione del centro di raccolta

- 4.20 Il centro di raccolta deve essere organizzato, in relazione alle attività di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
- 4.20.1 settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento;
- 4.20.2 settore di trattamento dei veicoli fuori uso;
- 4.20.3 settore di deposito delle parti di ricambio;
- 4.20.4 settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
- 4.20.5 settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- 4.20.6 settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
- 4.20.7 settore di deposito dei veicoli trattati.
- 4.21 I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
- 4.21.1 i veicoli devono essere tenuti separati;
- 4.21.2 entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza.
- 4.22 I settori di cui al punto 4.20 devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.
- 4.23 I settori di trattamento, di deposito parti di ricambio e di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.

Criteri per lo stoccaggio

- 4.24 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche e i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
- 4.25 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti a effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- 4.26 Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- 4.27 I serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello.
- 4.28 Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.
- Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze



- pericolose.
- 4.29 Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
- 4.30 La gestione dei CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231. Lo stoccaggio dei CFC e degli HCF (o 134/A) deve avvenire in appositi contenitori (bombole o bomboloni) protetti dai raggi solari e in grado di garantire la corretta conservazione dei rifiuti. Al fine di garantire il recupero dei gas aspirati non è ammessa la miscelazione in un unico contenitore.
- 4.31 Per i rifiuti pericolosi devono, altresì, essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 4.32 Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
- 4.33 Il deposito temporaneo degli oli usati e dei filtri dell'olio deve essere effettuato nel rispetto della tutela e salvaguardia dell'ambiente e della normativa vigente. A tale proposito le modalità di raccolta e movimentazione degli oli e dei filtri dell'olio all'interno dell'installazione nonché la conformazione delle aree di deposito e i relativi materiali dovranno garantire idonee condizioni di sicurezza al fine di evitare sversamenti ed inquinamenti del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
- 4.34 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso

- 4.35 Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- 4.35.1 rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- 4.35.2 rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- 4.35.3 rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- 4.35.4 prelievo del carburante e avvio a riuso;
- 4.35.5 rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- 4.35.6 rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- 4.35.7 rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- 4.35.8 rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.



Attività di demolizione

- 4.36 L'attività di demolizione deve comporsi delle seguenti fasi:
- 4.36.1 smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - 4.36.2 rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 - 4.36.3 eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio

- 4.37 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio devono consistere:
- 4.37.1 nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - 4.37.2 nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non vengano separati nel processo di frantumazione;
 - 4.37.3 nella rimozione degli pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - 4.37.4 nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - 4.37.5 nella rimozione dei componenti in vetro.

Criteri di gestione

- 4.38 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli.
- 4.39 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
- 4.40 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza e il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
- 4.41 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
- 4.42 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
- 4.43 Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
- 4.44 I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.
- 4.45 Non possono essere eseguite le operazioni di pressatura delle carcasse dei veicoli se non sono state effettuate, oltre alla messa in sicurezza, anche le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio di cui al punto 4.37.

Ulteriori prescrizioni

- 4.46 Le carrozze ferroviarie e metropolitane possono essere ritirate presso l'impianto solo se dotate di certificazione, a firma del produttore, attestante l'assenza di amianto al loro interno. Non è consentita la bonifica di veicoli contenenti amianto.
- 4.47 L'apparecchiatura Easy Gas per la messa in sicurezza dei serbatoi GPL e metano dovrà essere utilizzata nel rispetto scrupoloso delle indicazioni del costruttore e delle norme di sicurezza.
- 4.48 Gli airbag devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.M. 12 maggio



2016, n. 101.

- 4.49 Lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato al coperto e in conformità a quanto indicato al punto 2.2.2.2 del Regolamento Locale d'Igiene per evitare la proliferazione di insetti.
- 4.50 Gli pneumatici usati destinati al reimpiego o alla ricostruzione devono essere stoccati adottando gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento.
- 4.51 Gli pneumatici usati destinati al reimpiego possono essere riutilizzati direttamente nel rispetto della disciplina di settore tecnica e stradale (per il limite di usura del battistrada si rimanda all'art. 66 della L. 142/1992).
- 4.52 Deve essere garantita la tracciabilità degli pneumatici gestiti in funzione della tipologia; in particolare, devono risultare distinguibili sia a livello documentale sia a livello di deposito / stoccaggio gli pneumatici fuori uso (rifiuto) dagli pneumatici usati (non rifiuto) da avviare a reimpiego / ricostruzione.
- 4.53 I veicoli trattati depositati nel settore g*, individuato all'interno della Zona G, destinata al trattamento dei metalli ferrosi e non ferrosi, devono essere mantenuti fisicamente separati dagli altri rifiuti metallici da sottoporre a trattamento.

5 Piani

5.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, il gestore, non oltre 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Cassago Brianza un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato dagli Enti competenti, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Nelle valutazioni del piano di ripristino ambientale dovranno essere tenuti in considerazione i dati emersi dall'attività di indagine già eseguita in contraddittorio con ARPA.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

5.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132 e relativa circolare ministeriale del 13.02.2019.



ALLEGATO TECNICO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di stabilimento in esercizio ed autorizzato per il trattamento di rifiuti; le modifiche con ricadute sull'impatto emissivo risultano essere:

- installazione di una cesoia a cocodrillo e di una pressa scarrabile per le operazioni preliminari di trattamento R12;
- nuova operazione di bonifica di veicoli alimentati a metano e a GPL; a tal fine verrà installata un'ideale apparecchiatura che permette di svuotare i serbatoi e procedere all'eventuale stoccaggio del GPL residuo (cosa che non è possibile per il metano, il quale viene invece bruciato).

1. IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLO STABILIMENTO E DELLA DITTA

Ragione sociale	Nickel Steel Ecology srl
Sede legale	Como, Piazzale Gerbetto n. 6
Sede insediamento	Cassago Brianza (LC), via D'Antona n. 36

2. STATO AUTORIZZATIVO

Lo stabilimento, per la parte emissioni in atmosfera, risulta autorizzato con provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 159 del 21/04/2015 - Allegato B: il presente modifica e sostituisce tale allegato.

3. MATERIE PRIME

Le caratteristiche quali-quantitative delle materie prime (rifiuti) utilizzate per le operazioni relative alle emissioni autorizzate con questo atto sono elencate nell'allegato tecnico per la gestione dei rifiuti.

4. PRODOTTI

Si rimanda all'allegato tecnico rifiuti

5. CICLO DI LAVORO

Schematicamente le fasi lavorative effettuate dalla ditta consistono in:

- R13 - Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da metalli, ferrosi e non ferrosi, da cavi, apparecchiature e veicoli fuori uso;
- R12 – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11, comprendente attività di pretrattamento dei rifiuti presenti mediante operazioni di selezione/cernita manuali, spelatura cavi, adeguamento volumetrico mediante apparecchiature meccaniche (quali cesoia, trancia), che sono propedeutiche al recupero, che può essere effettuato in sito o presso altri impianti;
- R4 - Riciclaggio / recupero dei metalli e dei composti metallici mediante operazioni di selezione/cernita manuali, adeguamento volumetrico mediante apparecchiature meccaniche (quali cesoia, trancia), spelatura cavi e successive verifiche di conformità dei materiali ottenuti per la qualifica di non rifiuti;
- Autodemolizione di veicoli fuori uso: adeguamento volumetrico mediante utilizzo del ragno o cesoiatura mediante la trancia in dotazione
- Bonifica di veicoli alimentati a GPL:
 - estrazione del gas mediante pompa antideflagrante;
 - stoccaggio del GPL in recipienti, per il riutilizzo come combustibile
 - combustione del residuo gassoso mediante torcia aero-propanica; la torcia aero-propanica entra in funzione solo per bruciare il residuo gassoso presente in un serbatoio, che risulta essere in quantità molto ridotta (circa 1 Kg di GPL in un serbatoio da 100 litri); la torcia ha una potenza di 90 kw;
 - lavaggio con azoto del serbatoio, per la sua messa in sicurezza definitiva.



- Bonifica di veicoli alimentati a metano: grazie all'utilizzo del medesimo impianto per la bonifica di veicoli alimentati a GPL, avviene la combustione tramite un bruciatore a torcia ed il successivo lavaggio con azoto del serbatoio per messa in sicurezza.

6. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE EMISSIONI

Apparecchiature utilizzate

- Mezzi meccanici per movimentazione rifiuti
- Cesovia/trancia, dotata di motore diesel i cui prodotti di scarico vengono captati e convogliati esternamente
- Impianto mobile di taglio ossipropanico (tale operazione avviene in maniera saltuaria, solo quando il taglio non è possibile con altri mezzi)
- Spelacavi
- Impianto Easy-gas per la bonifica di veicoli alimentati a metano o GPL. Come descritto nel capitolo 5, tale apparecchiatura permette di recuperare il GPL (e di bruciare il residuo nel serbatoio) o di bruciare il metano contenuto nei serbatoi, mediante una torcia ossi-propanica posizionata esternamente secondo le indicazioni di ATS Brianza.
- Una cesovia a cocodrillo: si tratta di un attrezzo elettrico, ad azionamento manuale, che permette il taglio di tutti i materiali metallici per ridurre i volumi e le dimensioni in genere, nonché utile per il taglio dei cavi. La cesovia verrà posizionata accanto all'area D dei cavi; tuttavia, in caso di necessità, potrà essere spostata nel settore specifico di trattamento dei metalli per l'utilizzo diretto.
- Una pressa scarrabile, destinata alla riduzione volumetrica dei rifiuti (es. riduzione volumetrica di imballaggi metallici – vedi lattine), da posizionare (quale area di ricovero) nella stessa area in cui è depositata la trancia; si tratta anche in questo caso di un'apparecchiatura mobile, che a seconda dell'utilizzo può essere spostata nel settore di interesse.

La ditta, su richiesta degli Enti, ha prodotto progetto di dispersione e ricaduta PM10 con sistema calpuff dalla quale, relativamente al passaggio degli automezzi per raggiungere/uscire dallo stabilimento, emerge un impatto irrilevante.

La pavimentazione risulta essere in calcestruzzo o conglomerato bituminoso, ciò minimizza la diffusione di polveri.

Relativamente alla movimentazione rifiuti/EoW con mezzi meccanici all'interno del capannone, su richiesta degli Enti, la ditta, dichiarando difficoltà tecniche per la dotazione di sistemi di aspirazione e convogliamento esterno dei fumi dovuta all'altezza del complesso aziendale, ritiene di minimizzare l'impatto con i seguenti interventi:

- eliminazione finestratura lato ovest (miglioramento aerazione)
- apertura portoni entrata-uscita (miglioramento aerazione)
- utilizzo mezzi con marmitta catalitica
- spegnimento motori allorquando avviene la verifica del materiale.

Emissioni generate:

- La trancia-cesovia avviene con consumo di olio inferiore a 500 kg annui e pertanto l'emissione generata, viene considerata scarsamente rilevante ex art 272 c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i..
- L'impianto di ossitaglio è dotato di sistema di aspirazione, abbattimento (filtro carrellato) e re-immissione in ambiente di lavoro; le caratteristiche tecniche del filtro risultano essere:
 - filtro a cartucce pieghettate in cellulosa, poliuretano e cartoncino
 - velocità filtrazione: 0.056 m/s
 - 12 cartucce massimo
 - superficie filtrante: 50 mq
 - grammatura: circa 135 g/mq
 - sistemi di controllo efficienza e sistemi di pulizia non specificati.
- Nessuna emissione generata dalla spelacavi.
- La ditta classifica come emissione scarsamente rilevante ex art 272 c.1 D.lgs 152/06 e s.m.i. i fumi provenienti dalla torcia associata all'impianto Easy-gas.



7. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE – VALORE LIMITE

////

8. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. Trancia – cesoia. Si prende atto della dichiarazione della ditta relativa al consumo di olio inferiore a 500 kg annui e, pertanto, l'attività si configura come scarsamente rilevante ex art 272 c.1 D.lgs 152/06 e s.m.i..
2. Motore diesel posto sull'impianto di trinciatura
 - a. All'emissione non vengono apposti limiti.
 - b. Tali fumi dovranno essere sempre aspirati e convogliati esternamente.
 - c. Orientare lo sbocco dei fumi in direzione opposta al nucleo residenziale sovrastante.
3. Movimentazione carico/scarico
4. Nessuna limitazione poiché non si ritiene che l'operazione possa dare origine a emissioni in atmosfera.
5. Fumi combustione degli impianti di movimentazione carico/scarico rifiuti
Restano fatte salve le prescrizioni impartite da ATS, in particolare la ditta dovrà prevedere la minore esposizione possibile dei lavoratori e rispettare il D.lgs. 81/08 e s.m.i..
6. Taglio ossipropanico
La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive ed il rispetto del D.lgs. 81/08 e s.m.i..
7. Il sistema di abbattimento a presidio dell'impianto di taglio ossipropanico.
 - a. Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di prestazione ambientale richiesti, sull'impianto devono essere predisposti i seguenti dispositivi:
 - i. conta-ore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi;
 - ii. idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo della variazione di pressione ai capi dell'elemento filtrante, avente la funzione di segnalare (mediante allarme ottico e/o acustico) l'intasamento dell'elemento filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione, o, in alternativa, manometro differenziale e misuratore di portata avente la funzione di segnalare l'intasamento dell'elemento filtrante (mediante allarme ottico e/o acustico), cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione.
 - b. Manutenzione periodica su sistemi di aspirazione e abbattimento, secondo quanto previsto dal libretto uso-manutenzione o, se più restrittivi, secondo i dettami del titolo I Parte V D.lgs 152/06. Tali manutenzioni dovranno essere formalizzate ed annotate sul registro delle manutenzioni conforme al successivo capitolo 9.
8. Impianto Easy-gas recupero GPL/combustione metano
Si prende atto della dichiarazione della ditta relativa all'inquadramento dell'attività come scarsamente rilevante art 272 c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i..
9. Cesoia a coccodrillo/presa.
Non dovranno essere lavorati materiali che potenzialmente possono liberare polveri. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive ed il rispetto della normativa D.lgs. 81/08 e s.m.i..

9. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Nb.: Prescrizioni da non rispettare solo se diversamente specificato nei capitoli "Tipologia dell'inquinante – valori limite" e "prescrizioni specifiche"

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non siano state definite le procedure di cui sopra, non esistano impianti di abbattimento di riserva, o si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale



dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento installati, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
 - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale
- Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro (che deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo) dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- Qualora la ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Se non precedentemente stabilito, il termine massimo per la messa a regime degli impianti, è pari a 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
- Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- Per i punti di emissione precedentemente autorizzati e non oggetto di modifiche, le comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime non sono dovute; è comunque richiesta per queste emissioni, l'effettuazione di un'analisi, contestualmente alle nuove emissioni autorizzate con il presente, nel caso fossero stati imposti limiti più restrittivi, oppure siano stati previsti altri parametri da monitorare. I referti analitici dovranno essere recapitati alla Provincia di Lecco e all'ARPA – Dipartimento di Lecco entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- Sono dovute le comunicazioni di messa a regime, messa in esercizio e analisi nei termini succitati per le modifiche di carattere sostanziale elencate nell'allegato tecnico, escluse l'aumento dei quantitativi di materie prime;



MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Tale ciclo di campionamento deve:
 - essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
 - essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando l'eventuale sistema di abbattimento installato a presidio dell'emissione per il rispetto dei limiti nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
 - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
 - essere presentato entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Salvo non diversamente specificato nell'allegato tecnico, le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) a partire dalla data di messa a regime degli impianti: la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione in ditta
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio e all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Qualora sia necessaria l'installazione o la modifica di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici e alle caratteristiche di cui alla d.g.r. 3552/12.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione digitale in continuo della concentrazione degli inquinanti, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
- Per le verifiche periodiche, viene lasciata alla ditta la facoltà di unificarne la cadenza temporale, previa comunicazione agli enti competenti;
- I referti analitici devono essere presentati solo per gli inquinanti per i quali è stato imposto specifico valore limite;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati ad ARPA territorialmente competente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI, VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE E METODOLOGIA ANALITICA

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 All. VI o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali diverse metodiche dovranno essere concordate con il dipartimento ARPA competente
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³/h o in Nm³/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³ o in mg/Nm³;
 - Temperatura dell'effluente in °C;



- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
- Salvo quanto diversamente indicato, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo; se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula: $E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * EM$ dove:
 - EM = concentrazione misurata
 - E = concentrazione
 - O_{2M} = tenore di ossigeno misurato
 - O₂ = tenore di ossigeno di riferimento
- I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; in caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula: $E = (EM * PM) / P$ dove:
 - PM = portata misurata
 - EM = concentrazione misurata
 - P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio
 - E = concentrazione riferita alla P
- Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

MOLESTIE OLFATTIVE

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

Qualora la ditta intenda interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva, o utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

ALTEZZE CAMINI

Le altezze dei camini emissivi dovranno essere conformi alla normativa edilizia, comunale e di salubrità (regolamento locale d'igiene), nonché permettere un'adeguata dispersione degli inquinanti presenti

SCHEDE E PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato, riferiti alla d.g.r. 3552 del 30/05/2012 sono tra i seguenti:

- CO.01- IMPIANTO A CONDENSAZIONE	- PC.T.01 - COMBUSTIONE TERMICA
- BF.01 - IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE	- PC.T.02 - COMBUSTIONE TERMICA
- AC.RI.01- ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI	- PC.C.01 - COMBUSTIONE CATALITICA
- AC.RE.01 - ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA	- D.MM.01 - DEPOLVERATORE A SECCO
- AC.RE.02 - ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE	- D.MM.02 - DEPOLVERATORE A SECCO
- RTC.01 - ROTOCONCENTRATORI	- D.MF.01 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- DC.CF.01 - IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO	- D.MF.02 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- DC.PE.01 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO	- D.MF.03 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- DC.PE.02 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO	- AU.SV.01 - ABBATTITORE AD UMIDO
	- AU.ST.02 - ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE



- DC.PE.03 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI	- AU.ST.03 - ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)
--	--

Qualora si renda necessaria l'installazione di impianti di abbattimento, per il rispetto dei limiti di cui al relativo paragrafo, questi dovranno essere:

- Progettati, dimensionati ed installati a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo in modo da garantire il rispetto del limite imposto dalla normativa vigente.
- Individuati nell'ambito delle seguenti schede sopra riportate. Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono indicate nella D.g.r. 3552 del 30/05/2012. Tale delibera riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.
- Avere lo scarico derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido" consentito nei termini di legge;
- Avere idonei punti di prelievo previsti a valle dei presidi depurativi installati, collocati in modo adeguato da consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni; laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.



ALLEGATO TECNICO C – RUMORE

1. Descrizione dell'attività

1.1 L'attività effettuata dalla ditta Nickel Steel Ecology srl consiste, in estrema sintesi, nella messa in riserva e nel recupero di rifiuti non pericolosi, principalmente rottami metallici (ferrosi e non ferrosi), cavi elettrici e apparecchiature fuori uso. L'attività comporta operazioni in aree interne di carico/scarico, stoccaggio e movimentazione di rottami metallici, selezione/cernita manuale e/o meccanica tramite ragno, adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (cesoia / trancia, pressa, cesoia a coccodrillo), spelatura dei cavi elettrici.

Con la variante sostanziale autorizzata con provvedimento dirigenziale n.154/2018 è stata inserita all'interno dell'esistente impianto di recupero rifiuti l'attività di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli a motore ai sensi del D. Lgs. 209/2003 e s.m.i..

1.2 L'attività esercitata presso l'impianto è svolta in periodo diurno.

1.3 Il Comune di Cassago Brianza ha adottato un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio inserendo l'area dell'insediamento in classe VI – *Aree esclusivamente industriali*, come definito dalla Tabella A in allegato al DPCM 14.11.1997. I recettori considerati nell'intorno dell'impianto risultano in aree classificate rispettivamente in classe V – *Aree prevalentemente industriali* (recettore R1 – via Miniera) e in classe III – *Aree di tipo misto* (recettore R2 – via Campi asciutti).

I valori limite di riferimento che devono essere rispettati, relativamente alla zonizzazione acustica esistente anche nell'intorno dell'impianto, sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06.00-22.00)	
	Valori limite assoluti di emissione (Leq)	Valori limite assoluti di immissione (Leq)
Classe III – Aree di tipo misto	55 dB(A)	60 dB(A)
Classe V – Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	70 dB(A)
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	70 dB(A)

Oltre a quanto sopra riportato, sono da rispettare i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per il limite differenziale di immissione presso i recettori sensibili.

1.4 A seguito della messa a regime dell'impianto autorizzato con provvedimento n. 159 del 21.04.2015, la ditta ha eseguito nel maggio 2016 un'indagine fonometrica pervenuta agli atti provinciali con prot. n. 26546 del 01.06.2016. Nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza di variante sostanziale di cui al provvedimento dirigenziale n. 154 del 18.06.2018 è stata presentata nuova valutazione previsionale di impatto acustico al fine di stimare il contributo determinato dalla nuova attività (in atti provinciali prot. n. 6822 del 02.02.2017).

La documentazione di impatto acustico di cui sopra e le integrazioni successivamente trasmesse dalla società, a seguito delle richieste di approfondimento, sono state oggetto dei seguenti pareri resi dall'ARPA dipartimentale:

- parere del 6.07.2016 (in atti provinciali prot. n. 32570 del 06.07.2016);
- parere del 14.12.2016 (in atti provinciali prot. n. 59217 del 14.12.2016);
- parere del 10.03.2017 (in atti provinciali prot. n. 15182 del 13.03.2017);
- parere del 20.09.2017 (in atti provinciali prot. n. 54905 del 20.09.2017).

Nell'ultimo parere pervenuto, l'Agenzia formula alcune prescrizioni recepite nel paragrafo 2 di cui all'Allegato tecnico C – Rumore al provvedimento dirigenziale n. 154/2018.

In seguito all'attività ispettiva effettuata presso l'impianto dal NIPAAF – Carabinieri di Lecco e dall'ARPA dipartimentale nelle date 15.10.2020, 23.10.2020, 11.12.2020 e agli atti conseguenti, la ditta ha provveduto ad installare le pannellature sul lato sud – est estendendo l'isolamento sul lato est (n. 7 pannelli), dichiarate in possesso di indice RW di 29 db(A), e ha ripristinato i portoni di accesso al capannone, come riscontrato da ARPA in occasione del sopralluogo di verifica del 7.05.2021.



Come richiesto dalla medesima Agenzia, con nota in atti provinciali prot. n. 39621 del 02.07.2021 la ditta ha trasmesso nuova indagine fonometrica eseguita da tecnico competente in acustica nel maggio 2021, finalizzata ad attestare il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziale.

2. Prescrizioni

- 2.1 La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Cassago Brianza, con riferimento ai valori limite della L. 447/1995, come modificata dal D. Lgs. 42/2017, e del D.P.C.M. 14.11.1997, nonché i valori limite differenziale presso i recettori abitativi più vicini all'insediamento.
- 2.2 La ditta deve operare nelle condizioni dichiarate (chiusura portoni lato est del capannone) per assicurare il rispetto dei limiti di emissione. Qualora la competente ATS Brianza dovesse ritenere tale condizione incompatibile con gli aspetti di tutela della salute nei luoghi di lavoro, dovrà essere redatta ed inoltrata agli Enti competenti nuova documentazione previsionale di impatto acustico.
- 2.3 Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione / messa in esercizio delle modifiche di cui al presente provvedimento (da intendersi quale scadenza per l'inoltro agli Enti competenti della relativa relazione tecnica degli esiti dei rilievi), dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di rumore stabiliti dalla normativa vigente, sia assoluti sia differenziali, ai confini aziendali e presso i recettori individuati; la predetta data dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti.
Le misurazioni dovranno essere eseguite considerando per la determinazione del rumore ambientale le condizioni di massimo esercizio e di contemporaneità di funzionamento dei macchinari e degli impianti in relazione alle operazioni effettuate presso l'impianto. Per l'esecuzione delle verifiche devono essere tenute in considerazione le osservazioni formulate dall'ARPA dipartimentale nei propri contributi in atti provinciali prot. n. 15182 del 13.03.2017 e n. 54905 del 20.09.2017. Gli esiti della campagna di misura devono essere trasmessi agli Enti competenti e, qualora a seguito delle verifiche, si rilevi il non rispetto dei limiti stabiliti (assoluti/differenziali), la documentazione di impatto acustico dovrà essere accompagnata dall'indicazione delle misure previste per consentire il rispetto dei limiti e del termine temporale entro il quale verranno eseguiti tali interventi.
- 2.4 Nel caso di modifiche dell'attività, sia in termini gestionali/operativi sia impiantistici, che possano comportare una modifica dell'impatto acustico determinato dall'attività, dovrà essere preventivamente redatta ed inoltrata agli Enti competenti nuova documentazione previsionale di impatto acustico contestualmente alla richiesta / comunicazione delle modifiche progettate.
- 2.5 Le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.1998 da un tecnico competente in acustica ambientale.

Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Telefono 0341.501705

E-mail : segreteria@atolecco.it

Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Titolo 8 Classe 4 Fasc. 108|2021

Spett.

Provincia di Lecco
D.O IV Servizio rifiuti

p.c. Lario Reti Holding SpA

**OGGETTO: NICKEL STEEL ECOLOGY SRL sede legale in via G. Sinigaglia n. 1 Como e sede operativa in via Massimo d'Antona 36 Cassago Brianza (LC) – Provvedimento dirigenziale n. 159 del 21/04/2015 e s.m.i. (volutato a favore della ditta con provvedimento n. 208 del 27/08/2018).
Trasmissione parere scarico in fognatura aggiornato.**

Con riferimento alle comunicazioni intercorse e alle modifiche apportate dalla ditta, **NICKEL STEEL ECOLOGY SRL** ubicata in **via Massimo d'Antona 36 Cassago Brianza (LC)**, si rilascia il parere aggiornato per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nell'osservanza di quanto precisato nel documento allegato.

Tale documento sostituisce integralmente ogni parere rilasciato precedentemente dallo scrivente ufficio.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Elena Arena

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale*

Responsabile Procedimento: Elena Arena
Responsabile Istruttoria: Veronica Sala

NICKEL STEEL ECOLOGY SRL
sede legale in via G. Sinigaglia n. 1 Como
sede operativa in via Massimo d'Antona 36 Cassago Brianza (LC)
Allegato al parere

Premesse

L'azienda NICKEL STEEL ECOLOGY SRL, presso la sede operativa in via Massimo d'Antona 36 nel Comune di Cassago Brianza (LC), effettua STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E AUTODEMOLIZIONE.

L'attività di gestione rifiuti avviene unicamente all'interno del capannone.

Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto, per un volume medio di 820 mc/anno, vengono utilizzate per gli usi domestici degli addetti e per usi industriali.

Acque reflue industriali (*stato di fatto e di progetto*)

Lo scarico di acque reflue industriali è generato dall'attività di lavaggio mezzi per un volume stimato di 604 mc/anno. Attualmente il lavaggio dei mezzi si effettua all'interno del capannone. La ditta, nella variante sostanziale per cui si rilascia il seguente parere, chiede di spostare il lavaggio nel piazzale esterno (come da Tav. 4 Layout acque stato di progetto).

Lo scarico avviene in modo discontinuo, in funzione dei cicli di lavaggio, attivo per 300 giorni/anno per 8 ore/giorno con una portata mediamente pari a 0,25 mc/h.

Le acque reflue industriali derivano dal lavaggio dei mezzi e sono sottoposte a trattamento di depurazione (elettroflottatore e sistema di filtri a sabbia). Le acque di contro lavaggio dei filtri sono smaltite come rifiuto.

Le acque reflue industriali possono essere ispezionate e prelevate nel pozzetto (denominato 4), individuato nella planimetria allegata al presente atto (Tavola n. 4 Layout acque stato di progetto 1/2019 Rev 6/2021 - scala 1:200). Il posizionamento e le caratteristiche di tale pozzetto risultano adeguati alle finalità dello stesso.

La ditta intende spostare il lavaggio degli automezzi in area esterna, come da planimetria allegata e all'interno sarà prevista un'officina meccanica.

Acque meteoriche (*stato di fatto*)

Le acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si effettua il recupero di rifiuti, pertanto l'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 c. 1 lett. b) del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006.

La superficie dell'insediamento interessata allo smaltimento delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia è pari a 7.000 mq.

Il sistema di separazione delle acque di prima pioggia è dotato di una valvola/paratoia che resta chiusa ad escludere l'alimentazione della vasca di prima pioggia fino a quando non sono trascorse le 96 ore dall'ultima precipitazione (con il timer che si attiverà in seguito alla segnalazione di cessazione della precipitazione); tale sistema è conforme dal punto di vista tecnico al R.R. n.4/2006.

Le acque reflue meteoriche contaminate di prima pioggia confluiscono in una vasca (con volume pari a 50 mc) dove avviene la sedimentazione delle polveri sospese e successivamente a una vasca di disoleazione dove avviene la separazione degli oli presenti, prima dello scarico in rete fognaria.

Lo scarico di acque reflue generato da acque di prima pioggia è pari a 770 mc/anno (i calcoli sono stato effettuati considerando gli eventi meteorici dell'anno 2018).

NICKEL STEEL ECOLOGY SRL
sede legale in via G. Sinigaglia n. 1 Como
sede operativa in via Massimo d'Antona 36 Cassago Brianza (LC)
Allegato al parere

Presso l'insediamento è presente anche un sistema di raccolta e trattamento in continuo delle acque meteoriche, posto a tutela dell'area in cui sono posizionati i serbatoi di gasolio interrati, dotato di due caditoie con un percorso in uscita a due vie. Nel caso di un qualsiasi evento meteorico, le acque vengono raccolte ed inviate ad un disoleatore e in seguito sono inviate alla linea di raccolta delle acque meteoriche dilavanti la superficie scoperta scolante impermeabile. In caso di sversamento accidentale del carburante durante la fase di rifornimento, la presenza di due valvole di chiusura permette di indirizzare le acque all'interno di un serbatoio di raccolta interrato, con capacità di circa 5 mc, il cui contenuto viene smaltito come rifiuto.

Le acque meteoriche di prima pioggia possono essere ispezionate e prelevate nel pozzetto (denominato 1), individuato nella planimetria allegata al presente atto (Tavola n. 4 Layout acque stato di progetto 1/2019 Rev 6/2021- scala 1:200). Il posizionamento e le caratteristiche di tale pozzetto risultano adeguati alle finalità dello stesso.

Il titolare dello scarico non dichiara la presenza presso lo stabilimento di sostanze pericolose.

Le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali e le acque meteoriche di prima pioggia, dilavanti la superficie scoperta scolante impermeabile, sono immesse nella fognatura nera di Via Massimo D'Antona.

Le acque meteoriche di seconda pioggia, insieme a quelle raccolte dai pluviali, sono inviate in una vasca di accumulo del volume di 40 mc, alimentando una riserva d'acqua che è rimessa in circolo e riutilizzata all'interno del capannone e segnalata con apposita cartellonistica. Nel caso di eventi meteorici più intensi l'acqua in eccesso confluisce in una serie di pozzi perdenti, ubicati in area di proprietà, che scaricano nel sottosuolo.

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione di Nibionno.

Criticità/osservazioni

All'interno del capannone è presente una rete di raccolta che intercetta le eventuali acque e i colaticci derivanti dalle operazioni di scarico dei rifiuti da parte degli automezzi all'interno del fabbricato. Può capitare, in caso di precipitazioni, che i rifiuti scaricati dai mezzi siano bagnati e quindi che da essi percolino dei reflui.

Si tratta di acque meteoriche venute in contatto con i rifiuti contenuti nei mezzi durante la fase di trasporto. Tali colaticci, la cui formazione è chiaramente variabile e discontinua, vengono intercettati dalla rete di caditoie poste longitudinalmente al capannone, che li convogliano all'interno della vasca di accumulo dei reflui derivanti dall'attività di lavaggio mezzi.

Tale vasca è quindi collegata all'impianto di trattamento dei reflui costituito dall'elettroflottatore e da un sistema di filtri a sabbia. Considerata la tipologia di scarico in particolare l'affinità allo scarico delle acque reflue derivante dal lavaggio mezzi, si ritiene possibile mantenere tale collegamento. La ditta deve tuttavia garantire la pulizia a secco di eventuali altre tipologie di sversamenti per prevenire scarichi anomali nella rete fognaria.

Sullo scarico finale SF1 è presente un contatore volumetrico per la misura della portata, come indicato nella tavola allegata.

Sull'idropulitrice utilizzata per il lavaggio degli autocarri è installato un dispositivo contaltri.

La ditta, con nota del 3/05/2021 (prot. ing.1131 del 5/05/21) ha dichiarato che il PLC dell'impianto di trattamento delle prime piogge è in grado di registrare il volume delle acque trattate.

NICKEL STEEL ECOLOGY SRL
sede legale in via G. Sinigaglia n. 1 Como
sede operativa in via Massimo d'Antona 36 Cassago Brianza (LC)
Allegato al parere

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

Limiti allo scarico:

1. Le **acque meteoriche contaminate** devono assicurare il rispetto dei seguenti limiti allo scarico:

limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell’Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

Limite di portata:

2. Lo scarico delle **acque industriali** in pubblica fognatura è autorizzato con i seguenti valori di portata massima:
 - Q_{max} scarico = 1 mc/ora
 per un volume totale massimo pari a 800 mc/anno
3. Lo scarico delle **acque meteoriche contaminate** in pubblica fognatura è autorizzato con il seguente valore di portata massima:
 - Q_{max} scarico = 10,8 mc/ora (con svuotamento in poco più di 5 ore)

4. Il titolare dello scarico deve assicurare **annualmente** i seguenti **autocontrolli**:

Acque	Codice SIRE	Codice punto di allaccio	Codice servizio depurazione	Pozzetto di campionamento	Parametri di controllo
Acque reflue industriali	NA0970170001001- RA0970170001001	n.d	n.d.	Pozzetto 4	pH - conducibilità - BOD - COD - SST - N tot - P Totale - Tensioattivi totali - Cu- Al - Fe - Pb - Zn - Idrocarburi totali
Acque meteoriche contaminate				Pozzetto 1	SST - N tot - P tot - COD - Cu - Al - Fe - Pb - Zn - Idrocarburi totali - Cr tot - Cd - Ni - Cu - B - tensioattivi totali.

NICKEL STEEL ECOLOGY SRL
sede legale in via G. Sinigaglia n. 1 Como
sede operativa in via Massimo d'Antona 36 Cassago Brianza (LC)
Allegato al parere

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate da laboratorio abilitato e riferite di norma per le acque reflue industriali a un campione medio effettuato nell'arco di tre ore¹e per le acque meteoriche contaminate a un campione istantaneo durante un evento meteorico.

I verbali di campionamento e i rapporti di prova - i quali dovranno contenere almeno i dati identificativi del verbale di prelevamento del relativo campione, le date di accettazione e apertura del campione e di inizio e fine delle prove, e per ciascun parametro esaminato: il metodo di prova, l'unità di misura, il valore accertato, l'incertezza estesa e il limite di legge o autorizzato - devono essere trasmessi al Gestore **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.

6. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

7. Ogni pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso.

8. I sistemi di misura della portata, nonché le apparecchiature funzionalmente connesse (es. memorizzatore dei dati, display grafico, ecc.), devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendone la regolare manutenzione e taratura; le operazioni effettuate sul misuratore dovranno essere annotate sul registro di gestione/manutenzione.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, registro gestione/manutenzione, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.

9. Gli impianti di trattamento devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; deve essere redatto apposito piano di manutenzione, coerente con le istruzioni d'uso fornite dai costruttori, e le corrispondenti operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto devono essere riportate su di un registro di gestione/manutenzione. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.

¹ L'autorità preposta al controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (routine, emergenza, ecc.)

NICKEL STEEL ECOLOGY SRL
sede legale in via G. Sinigaglia n. 1 Como
sede operativa in via Massimo d'Antona 36 Cassago Brianza (LC)
Allegato al parere

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapporti di esecuzione lavori, registro gestione/manutenzione impianto, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

10. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

11. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di materie prime liquide e/o rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Prescrizioni relative all'adeguamento della documentazione e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

12. Le caditoie interne al capannone, collegate all'impianto di trattamento dei reflui industriali, citate nelle premesse, devono essere adibite esclusivamente all'occasionale scolo dei mezzi aziendali che transitano e sostano all'interno del capannone stesso. Non sono ammesse altre tipologie di scarico. Ogni altro sversamento deve essere recuperato a secco, con utilizzo di idonei materiali assorbenti.

13. Secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 12 del D.lgs 152/2006, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere presentata una nuova istanza, ove lo scarico risulti soggetto ad autorizzazione. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al SUAP e alla Provincia di Lecco, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

14. Qualunque interruzione parziale o totale del funzionamento degli impianti di trattamento per attività di manutenzione e/o per guasti e disservizi di minor rilievo, tali da non compromettere la qualità dello scarico finale, deve essere prontamente comunicata al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

In caso di gravi guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale, dovrà esserne data immediata comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate in pubblica fognatura le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.

NICKEL STEEL ECOLOGY SRL
sede legale in via G. Sinigaglia n. 1 Como
sede operativa in via Massimo d'Antona 36 Cassago Brianza (LC)
Allegato al parere

15. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito.

Prescrizioni generali

16. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
17. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta al SUAP, alla Provincia, all'Ufficio d'ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

**Allegati: Tavola 4 – Layout acque stato di progetto - Data 1/2019 Rev 1 del 6/2021
(scala 1:200)**

LEGENDA:



- tubazioni acque piazzali in PVC
- tubazioni smaltimento acque meteoriche di copertura
- tubazioni smaltimento acque nere
- tubazioni smaltimento acque lavaggio automezzi (interno capannone)
- tubazioni smaltimento acque interne capannone
- linea raccolta sversamenti gasolio
- Rete approvvigionamento acquedotto
- Tubazioni acque di riutilizzo interno

- Rubinetti rete di riutilizzo interno
- D1 Manufatto depurazione acque di prima pioggia
- PS pozzetto separatore smaltimento acque piazzale
- 1 pozzetto di campionamento e controllo smaltimento acque piazzali
- 2 pozzetto di campionamento e controllo smaltimento acque di seconda pioggia
- 3 pozzetto di campionamento e controllo smaltimento acque nere
- 4 pozzetto di campionamento e controllo smaltimento rete lavaggio mezzi
- C Contatore volumetrico
- DZ impianto trattamento chimico fisico acque lavaggio mezzi
- SF1 Scarico Finale
- SD Pozzetto Scolmatore

- pompa gasolio
- disolatore
- vasca a tenuta raccolta sversamenti gasolio
- cisterne gasolio 8 9000 ot (3.50 x diam 1.95)
- sistema ADBLue (Urea) 8 3000
- valvola di chiusura
- P.P. pozzi pendenti diametro 2,00 m - h2,50 m

- GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIAZZALI
- CADITOIA RACCOLTA ACQUE LAVAGGIO
- CADITOIA RACCOLTA ACQUE PIAZZALI
- CADITOIA RACCOLTA ACQUE INTERNE EDIFICIO E POZZETTO
- CHIUSINO DI ISPEZIONE

 area esterna come da P.L.I.S da completare a cura dell'amministrazione comunale di Cassago Brianza



Committente: NICKEL STEEL ECOLOGY S.r.l. Cassago Brianza (LC)	Tav. n°: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">4</div>
Progetto: RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Scala: 1:200
	Data: 01/2019
	Revisione: Rev. 1 del 06/2021
Titolo: LAYOUT ACQUE STATO DI PROGETTO	

Te.A. Consulting S.r.l.
 Via Vincenzo Monti, 32
 20123 Milano
 www.territorioambiente.com
 info@territorioambiente.com

INGEGNERI DELLA PROVINCIA
 DI MILANO
 N. 10000
 DEL 12/06/2019
 ING. DANIELE
 SERRA
 A. 1509

CODICI CER SUDDIVISI PER AREA

ZONE A, B, C, F, G	ZONA D	Zona L
020110	160216	191202
100210	170401	191203
110206	170402	
110501	170403	
120101	170404	
120102	170405	
120103	170406	
120104	170407	
120113	190102	
120199	190118	
150104	191001	
160106	191002	
160116	191202	
160117	191203	
160118	200136	
160122	200140	
160214	200307	

Zona	Tipologia	Capacità di stoccaggio max rifiuti			Operazioni di recupero
		mq	mc	ton	
A	Conferimento Metalli	100	200	300	R13, R12, R4
B	Metalli ferrosi e non ferrosi	500	1.800	2.950	R13, R12, R4
C		275	1.000	1.600	R13, R12, R4
D	Cavi elettrici	10	40	50	R13, R12, R4
E	Imballaggi, Legno, Ingombranti	60	160	100	R13, R12
F	Metalli ferrosi e non ferrosi	100	400	600	R13, R12, R4
G	Trattamento metalli ferrosi e non ferrosi	300			R12, R4
H	Rifiuti prodotti	230			Dep. Temporaneo R13
L	Rifiuti in uscita	350	1000	1600	
M	EoW	120	450 ca		
Raccolta e demolizione veicoli fuori uso		390			
TOTALE		2.435	4.600	7.200	

CAPACITA' DI TRATTAMENTO		
DESCRIZIONE	QUANTITA' MAX	
	(ton/giorno)	(ton/anno)
OPERAZIONI R12-R4	400	120000



CODICI CER ATTIVITÀ DEMOLIZIONE VEICOLI FUORI USO SUDDIVISI PER SETTORE (elenco indicativo e non esaustivo)

Settore a*	Settore e*	Settore f*	Settore g*
16 01 04*	13 01 09*	14 06 01*	16 01 03
	13 01 10*	15 02 02*	16 01 12
	13 01 11*	16 01 07*	16 01 15
	13 01 12*	16 01 08*	16 01 17
	13 02 04*	16 01 09*	16 01 18
	13 02 05*	16 01 10*	16 01 19
	13 02 06*	16 01 11*	16 01 20
	13 02 07*	16 01 13*	16 01 22
	13 02 08*	16 01 14*	16 01 99
	13 05 06*	16 01 21*	16 08 01
	13 05 07*	16 06 01*	16 08 03
	13 07 01*	16 08 02*	
	13 07 02*		
	13 07 03*		
	13 08 02*		

LEGENDA

a*: settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento sup: 123 mq
 b*: settore di trattamento del veicolo fuori uso sup: 120 mq
 c*: settore di deposito parti di ricambio sup: 45 mq
 e*: settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi sup: 22 mq
 f*: settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili sup: 30 mq
 g*: settore di deposito dei veicoli trattati: 50 mq

Subaree primarie stoccaggio RAEE o veicoli fuori uso bonificati
 Subaree secondarie stoccaggio RAEE o veicoli fuori uso bonificati



area esterna come da P.L.I.S da completare a cura dell'amministrazione comunale di Cassago Brianza

Committente:	NICKEL STEEL ECOLOGY S.r.l. Cassago Brianza (LC)	Tav. n°:	3
Progetto:	RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Scala:	1:200
Titolo:	LAYOUT RIFIUTI STATO DI PROGETTO	Data:	01/2019
		Revisione:	Rev. 1 del 07/2021

TeA consulting
 Te.A. Consulting S.r.l.
 Via Vincenzo Monti, 32
 20123 Milano
 www.territorioambiente.com
 info@territorioambiente.com



LEGENDA:



- tubazioni acque piazzali in PVC
- tubazioni smaltimento acque meteoriche di copertura
- tubazioni smaltimento acque nere
- tubazioni smaltimento acque lavaggio automezzi (interno capannone)
- tubazioni smaltimento acque interne capannone
- linea raccolta sversamenti gasolio
- Rete approvvigionamento acquedotto
- Tubazioni acque di riutilizzo interno

- Rubinetti rete di riutilizzo interno
- D1 Manufatto depurazione acque di prima pioggia
- PS pozzetto separatore smaltimento acque piazzale
- 1 pozzetto di campionamento e controllo smaltimento acque piazzali
- 2 pozzetto di campionamento e controllo smaltimento acque di seconda pioggia
- 3 pozzetto di campionamento e controllo smaltimento acque nere
- 4 pozzetto di campionamento e controllo smaltimento rete lavaggio mezzi
- C Contatore volumetrico
- DZ impianto trattamento chimico fisico acque lavaggio mezzi
- SF1 Scarico Finale
- SD Pozzetto Scolmatore

- P pompa gasolio
- D disolatore
- V vasca a tenuta raccolta sversamenti gasolio
- G cisterne gasolio 8000 ot (3.50 x diam 1.95)
- S sistema ADBLue (Urea) 8000
- V valvola di chiusura
- P.P. pozzi pendenti diametro 2,00 m - h2,50 m

- G GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIAZZALI
- L CADITOIA RACCOLTA ACQUE LAVAGGIO
- P CADITOIA RACCOLTA ACQUE PIAZZALI
- I CADITOIA RACCOLTA ACQUE INTERNE EDIFICIO E POZZETTO
- X CHIUSINO DI ISPEZIONE


 area esterna come da P.L.I.S da completare a cura dell'amministrazione comunale di Cassago Brianza







Committente: NICKEL STEEL ECOLOGY S.r.l. Cassago Brianza (LC)	Tav. n°: 4
Progetto: RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Scala: 1:200 Data: 01/2019
Titolo: LAYOUT ACQUE STATO DI PROGETTO	Revisione: Rev. 1 del 06/2021

Te.A. Consulting S.r.l.
 Via Vincenzo Monti, 32
 20123 Milano
 www.territorioambiente.com
 info@territorioambiente.com

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
 BERGAMO
 N. 1000
 del 12/05/2010
 ing. DANIELE
 SARA A. Ambrosini
 N. 1000
 del 12/05/2010
 ing. DANIELE
 SARA A. Ambrosini



Commitente: NICKEL STEEL ECOLOGY S.r.l. Cassago Brianza (LC)	Progetto: RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Titolo: Sezione impianto lavaggio mezzi	Tav. n°: 5	Scala: 1:50 Data: 06/2021	Te.A. Consulting S.r.l. Via Vincenzo Monti, 32 20123 Milano www.territorioambiente.com info@territorioambiente.com	Professionista:
---	---	---	----------------------	--	--	---------------------



Committente:
NICKEL STEEL ECOLOGY S.r.l.
 Cassago Brianza (LC)

Progetto:
 RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Titolo:
 Sezioni fossa riparazione mezzi

Tav. n°:
6

Scala:
 1:100
 Data:
 07/2019



Te.A. Consulting S.r.l.
 Via Vincenzo Monti, 32
 20123 Milano
 www.territorioambiente.com
 info@territorioambiente.com

Professionista:
 [Signature]

DICHIARAZIONE PER MARCA DA BOLLO VIRTUALE

(D.M. 10 novembre 2011, art. 3 del)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a CASTELNUOVO ALESSANDRO
(cognome) (nome)

Nato/a a ERBA (CO) (CO) il 19/01/1997
(luogo) (prov.)

residente a ERBA (CO) (SO) in via LUCIANO MANARA n. 4
(luogo) (prov.) (indirizzo)

tel. _____ Fax _____ cell. _____
(numero telefonico) (numero di fax) (numero cellulare)

PEC nickelsteelecolgy@legalmail.it
(indirizzo Posta Elettronica Certificata)

DICHIARA

Che la marca da bollo dell'importo di € 16,00



acquistata presso (dati identificati rivenditore): W0LQH001
(vedi punto 2 del prospetto allegato)

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A): EDBBA88B4BDEA527
(vedi punto 4 del prospetto allegato)

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere singola dichiarazione):

sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di:

(specificare la tipologia di istanza; es. permesso di costruire, richiesta autorizzazione posa insegne etc..)

sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell'atto come da richiesta prot. n. 4635, del 28/01/2019

(indicare gli estremi della comunicazione con cui lo Sportello unico per le imprese vi richiede la marca da bollo)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Erba, 05/07/2019
(Luogo, data)

Il Dichiarante
NICKEL STEEL ECOLOGY SRL

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta